

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1994

RESOCONTO STENOGRAFICO

81.

SEDUTA DI LUNEDÌ 24 OTTOBRE 1994

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIANO VIOLANTE

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge di conversione:		LASAGNA ROBERTO, Sottosegretario di	
(Annunzio della presentazione)	4045	<i>Stato per l'ambiente</i>	4061, 4065
(Assegnazione a Commissioni in sede		MARINO LUIGI (gruppo rifondazione co-	
referente ai sensi dell'articolo 96- <i>bis</i>		<i>munista-progressisti)</i>	4061
del regolamento)	4045	SACERDOTI FABRIZIO (gruppo CCD), Re-	
		<i>latore</i>	4057, 4064
Disegno di legge di conversione (Discus-		Disegno di legge di conversione (Discus-	
sione):		sione):	
Conversione in legge, con modificazio-		Conversione in legge, con modificazioni,	
ni, del decreto-legge 19 settembre		del decreto-legge 7 settembre 1994, n.	
1994, n. 545, recante norme di in-		529, recante modifiche al decreto del	
terpretazione e di modificazione del		Presidente della Repubblica 17 maggio	
decreto-legge 19 dicembre 1992, n.		1988, n. 175, relativo ai rischi di	
487, convertito, con modificazioni,		incidenti rilevanti connessi con deter-	
dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33,		minate attività industriali (1193).	
e successive integrazioni, concer-		PRESIDENTE	4065, 4066, 4070, 4071, 4074
nente la soppressione dell'EFIM		ALOISIO FRANCESCO (gruppo progressisti-	
(1271).		<i>federativo)</i>	4071
PRESIDENTE	4057, 4060, 4061, 4063, 4064	LASAGNA ROBERTO, Sottosegretario di	
FERRANTE GIOVANNI (gruppo progressisti-		<i>Stato per l'ambiente</i>	4066, 4074
<i>federativo)</i>	4063		

81.

N.B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'*Allegato A*.
 Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'*Allegato B*.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1994

	PAG.		PAG.
PIZZICARA ROBERTA (gruppo lega nord), <i>Relatore f.f.</i>	4066, 4074	Interpellanza e interrogazioni (Svolgi-	
SCALIA MASSIMO (gruppo progressisti-federativo)	4066	mento):	
SCIACCA ROBERTO (gruppo rifondazione comunista-progressisti)	4070	PRESIDENTE	4045, 4047, 4048, 4049, 4050, 4051, 4052, 4056, 4057
Disegno di legge di conversione (Discussione):		FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA, <i>Sottosegretario di Stato per la protezione civile</i>	4047, 4049, 4051, 4052
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 528, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT (1192).		LA VOLPE ALBERTO (gruppo progressisti-federativo)	4052
PRESIDENTE	4074, 4076, 4078, 4080	LUCCHESI FRANCESCO PAOLO (gruppo CCD)	4045, 4048
CARAZZI MARIA (gruppo rifondazione comunista-progressisti)	4078	NEGRI MAGDA (gruppo progressisti-federativo)	4056
LASAGNA ROBERTO, <i>Sottosegretario di Stato per l'ambiente</i>	4076, 4080	VOZZA SALVATORE (gruppo progressisti-federativo)	4050
OSTINELLI GABRIELE (gruppo lega nord), <i>Relatore</i>	4074, 4080	Missioni	4045
VOZZA SALVATORE (gruppo progressisti-federativo)	4076	Per lo svolgimento di una interpellanza:	
		PRESIDENTE	4080, 4081
		CORLEONE FRANCO (gruppo progressisti-federativo)	4080
		Ordine del giorno delle sedute di domani	4081

La seduta comincia alle 16,30.

FRANCO CORLEONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 17 ottobre 1994.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Arata, Biondi, Bonino, Casini, Comino, D'Onofrio, Evangelisti, de Biase Gaiotti, Gnutti, Maroni, Paola Martinelli, Rocchetta, Rodeghiero, Segni, Stornello e Tofani sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono diciassette, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio della presentazione di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissioni in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri ed il ministro dei trasporti e della navigazione, con lettera in data 22 ottobre 1994, hanno presentato alla Presidenza, a

norma dell'articolo 77 della Costituzione, il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1994, n. 586, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo» (1505).

A norma del comma 1 dell'articolo 96-bis del regolamento, il suddetto disegno di legge è stato deferito, in pari data, in sede referente, alle Commissioni riunite IX (Trasporti) e XI (Lavoro) con il parere della I, della III, della V, della X e della XII Commissione.

Il suddetto disegno di legge è stato altresì assegnato alla I Commissione (Affari costituzionali) per il parere all'Assemblea, di cui al comma 2 dell'articolo 96-bis.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

Svolgimento di una interpellanza e di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interpellanza e interrogazioni.

Cominciamo dall'interpellanza Lucchese n. 2-00172 sul crollo della Chiesa Madre di Gibellina (*vedi l'allegato A*).

L'onorevole Lucchese ha facoltà di illustrare la sua interpellanza.

FRANCESCO PAOLO LUCCHESI. Signor Presidente, signor sottosegretario, nella not-

te del 14 agosto 1994 è crollata la copertura della chiesa madre di Gibellina, un paese della Valle del Belice in provincia di Trapani, distrutta insieme ad altri edifici dal terremoto del 14 e 15 gennaio del 1968.

Tale evento ha messo in moto l'opinione pubblica nazionale che ha espresso i più svariati giudizi non solo sul crollo della Chiesa, ma soprattutto sulla intera vicenda che concerne la ricostruzione dei centri distrutti dal terremoto. E così — come è avvenuto negli ultimi 26 anni — i giudizi sono stati contrastanti e per certi versi hanno ripreso un certo atteggiamento di diffidenza e di critica per tutto quanto è avvenuto negli anni della ricostruzione.

Il crollo della chiesa di Gibellina non dovrà rappresentare un motivo in più, per chi ha avuto atteggiamenti critici nei confronti del meridione, per attivare e completare l'opera di ricostruzione della valle (che tra l'altro aspetta un rilancio della propria economia attraverso un serio programma di investimento che dia lavoro e occupazione), ma un'occasione per compiere una riflessione e porre finalmente mano — dopo tanti anni — a questa vicenda, per chiuderla in tempi relativamente brevi, tenuto conto delle ristrettezze economiche in cui versa il nostro paese.

È soprattutto questo il motivo che mi ha indotto a presentare questa interpellanza. Nel 1968 il terremoto del Belice rappresentò una delle prime grosse calamità naturali che colpirono il nostro paese. Ci si trovò di fronte un grosso problema che non si era adeguatamente preparati ad affrontare a breve e medio termine. Il Ministero della protezione civile — di cui è oggi presente il sottosegretario — fu infatti costituito successivamente.

Delle esperienze negative (dopo 26 anni non si è ancora riusciti a completare la ricostruzione), giocate sulla pelle della gente del Belice, si è fatto tesoro per gli interventi e la ricostruzione del Friuli e dell'Irpinia, che in pochi anni hanno avuto risposte sia operative sia legislative che hanno consentito di dare in tempi brevi risposte positive alle istanze di quelle zone.

È da apprezzare, tra l'altro, come per il Friuli siano stati predisposti dalle legge tutti

i mezzi necessari al completamento della ricostruzione, per la quale sono stati previsti stanziamenti già iscritti nella finanziaria fino al 2006. Il 29 settembre 1994 una delegazione composta dai sindaci della Valle del Belice e da parlamentari della Sicilia è stata ricevuta dal ministro dei lavori pubblici al quale sono state elencate le difficoltà che ancora oggi si frappongono alla completa ricostruzione della valle. Devo dare atto al ministro della completa disponibilità dimostrata in quell'occasione, disponibilità volta ad affrontare compiutamente la complessa questione dell'intervento statale per mettere immediatamente in moto quei meccanismi volti a recuperare alcune somme già impegnate che, per motivi non inerenti alla capacità di spesa degli enti locali, non sono state ancora assegnate, con il rischio che esse non siano più utilizzabili. In quella sede è stato anche notato con un certo disappunto che la finanziaria 1995, contrariamente a quanto giustamente previsto per il Friuli e l'Irpinia, non assegna nessuna somma per la continuazione e il completamento della ristrutturazione dei comuni del Belice.

Per quanto riguarda le somme non ancora spese, abbiamo apprezzato la richiesta del ministro dei lavori pubblici per il differimento dei termini di spesa delle suddette somme e siamo pertanto fiduciosi che il relativo iter venga portato a termine.

Per quanto riguarda la predisposizione di ulteriori finanziamenti, alcuni parlamentari, compreso il sottoscritto, hanno presentato specifici emendamenti alla legge finanziaria 1995.

Siamo sicuri che per questi adempimenti urgenti e per gli ulteriori finanziamenti che dovranno essere contenuti nella finanziaria 1995 non mancherà la disponibilità del Ministero dei lavori pubblici. Ma ciò che più mi preme ribadire in questa sede è che venga mantenuto l'impegno, assunto dal ministro dei lavori pubblici in occasione dell'incontro con la delegazione, perché venga finalmente stabilito in via definitiva quali sono le reali esigenze per la ricostruzione della Valle del Belice. E così, come giustamente è stato fatto per il Friuli, venga programmato in più anni l'ammontare degli interventi, in attuazione dell'articolo 36 del-

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1994

la legge 7 marzo 1981, n. 64, la quale prevede «a decorrere dall'anno 1982 ulteriori fabbisogni di spese promessi al completamento delle opere a totale carico dello Stato, nonché alla ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato, saranno finanziati mediante apposite norme da inserire nella legge finanziaria».

Faccio osservare che fino alla data odierna non è stata ancora ricostituita (dico «ricostituita» poiché esisteva fino alla passata legislatura) la Commissione parlamentare bicamerale per il parere al Governo sulla destinazione dei fondi della ricostruzione del Belice, ai sensi dell'articolo 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178, e del comma 16 dell'articolo 13-bis della legge n. 120 del 1987.

Si ricorda che i 72 miliardi, previsti dal decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 493, per i quali sono state già operate le ripartizioni per i comuni interessati, andranno in perenzione se non sarà espresso il relativo parere da parte della suddetta Commissione bicamerale, al quale dovrà poi seguire il decreto del ministro dei lavori pubblici (e tutto ciò entro il 31 dicembre 1994).

Senza voler fare facile vittimismo, essendosi già costituite tutte le Commissioni parlamentari, compresa quella che deve indagare sugli aiuti ai paesi del terzo mondo, mi chiedo se subito dopo non spetti al Belice avere una risposta, perché al danno non segua la beffa di disperdere quanto si è già ottenuto con riflessi negativi non solo sul piano umano (molti cittadini vivono ancora in baracche) ma anche su quello occupazionale, per poter dare qualche posto di lavoro in più in un momento di grave crisi occupazionale che nel meridione tocca percentuali altissime.

Andrea Barbato, in una delle sue famose cartoline, rispondendo due anni fa ai bambini di S. Margherita Belice, così scriveva: «Pensate, è il 1968 quando avviene la sciagura nella Sicilia occidentale, nono grado della scala Mercalli, distruggendo tanti piccoli centri, tra i quali Santa Margherita Belice. Il Papa era Montini, l'uomo non era ancora andato sulla luna, c'era la guerra in Vietnam, c'era Dubcek a Praga, e il Presi-

dente della Repubblica era Saragat. Sembra preistoria, invece lì, a Santa Margherita Belice, il terremoto è perenne e continua ancora».

Ma la gente del Belice rifiuta la perennità del terremoto!

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per la protezione civile ha facoltà di rispondere.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, Sottosegretario di Stato per la protezione civile. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in risposta all'interpellanza dell'onorevole Lucchese tengo anzitutto a precisare che la scelta delle aree dove trasferire i centri distrutti dal sisma riguarda gli abitati da trasferire totalmente, che sono quattro (e tra questi vi è Gibellina), e quelli da trasferire parzialmente, che sono diciassette. Tali abitati sono stati determinati con decreto del Presidente della Repubblica emesso in attuazione del primo comma dell'articolo 11 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241.

Le varie leggi sulla ricostruzione della Valle del Belice non hanno previsto, a carico dell'amministrazione dei lavori pubblici, compiti finalizzati al rilancio economico dell'area interessata in quanto tale onere risulta di competenza della regione.

Per quanto concerne le indagini tese alla verifica della legittimità delle spese sostenute, già il soppresso Ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto del gennaio 1968 è stato oggetto di numerose indagini parlamentari e amministrative, i cui esiti però non hanno avuto ulteriore corso. Tutte le spese effettuate per la ricostruzione sono state sottoposte al controllo della Corte dei conti. Inoltre, frequenti ricognizioni sono state compiute anche dalla Commissione composta da dieci deputati e dieci senatori istituita ai sensi dell'articolo 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178, i cui compiti (dall'originario controllo sui contributi a privati) sono stati estesi anche alle opere pubbliche in virtù dell'articolo 23 della legge 7 marzo 1981, n. 64.

Una eventuale ricognizione delle opere d'arte danneggiate sarebbe opportuno fosse

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1994

effettuata da organi preposti a tale scopo, quali la soprintendenza e gli assessorati. Il Ministero dei lavori pubblici può finanziare il recupero di dette opere dal punto di vista strutturale e artistico, ma compatibilmente alle disponibilità finanziarie.

La redazione di un programma definitivo per il completamento della ricostruzione risulta di difficile attuazione pratica in quanto dovrebbe correlarsi con un'effettiva, sicura e totale disponibilità finanziaria, che al momento risulterebbe di difficile reperimento data la situazione economica.

Si rende noto, comunque, che esiste una commissione che predispose un apposito programma di finanziamenti. L'ultima richiesta fatta dai comuni ammonta globalmente a circa 3.500 miliardi. Per quanto, in particolare, concerne il crollo della chiesa madre di Gibellina, preciso che il progetto, dell'importo complessivo di lire 900 milioni, di cui lire 730. 279.784 per lavori a base d'asta, fu redatto da liberi professionisti su incarico del comune di Gibellina ed approvato con decreto n. 1323 del 1985 dall'Ispettorato per le zone terremotate per la Sicilia.

L'appalto dei lavori fu aggiudicato in data 23 febbraio 1985 all'impresa F.P. Costruzioni di Petitto geometra Francesco per l'importo, al netto del ribasso dell'8,28 per cento, di lire 669.812.620.

Nel corso dei lavori, in data 22 giugno 1987, fu redatta una perizia di variante con diminuzione di spesa dell'importo complessivo di lire 700 milioni, di cui 531.880.840 per lavori al netto, in quanto l'Ispettorato in parola verificò l'impossibilità di eseguire alcune categorie di lavori contrattuali, stante la variata loro tipologia e modalità di realizzazione.

Una volta ultimati i lavori, l'opera fu sottoposta al collaudo che però evidenziò la non collaudabilità dell'opera stessa per il motivo di carenze riscontrate nella impermeabilizzazione delle coperture.

A seguito di ciò, fu redatta da parte del comune una prima perizia di esecuzione d'ufficio dell'importo di lire 37 milioni in data luglio 1990 affidata all'impresa SACESI Srl e successivamente una perizia di variante e suppletiva dei lavori in danno dell'importo di lire 40 milioni 500 mila in data ottobre 1992.

È doveroso far presente, comunque, che i lavori suddetti già dall'ottobre 1990 risultavano sospesi e vennero ripresi in data maggio 1994, successivamente all'approvazione delle due perizie suddette.

Poco dopo la direzione dei lavori ordinò nuovamente la sospensione dei lavori stessi, causa il verificarsi di rotture ai vetri spia posizionati sulle strutture portanti della chiesa.

Nell'agosto ultimo scorso si è verificato il crollo, a seguito del quale il cantiere è stato e risulta tuttora essere messo sotto sequestro da parte dell'autorità giudiziaria.

Una volta che sarà possibile effettuare il sopralluogo, si potrà stabilire quali parti dell'opera siano recuperabili e quali invece dovranno essere completamente demolite.

I lavori di recupero, la cui spesa dovrà essere compresa tra le somme destinate al comune di Gibellina dall'apposita commissione, potranno essere realizzati in concessione dal comune stesso o potranno, in caso di rinuncia di quest'ultimo, essere gestiti direttamente da parte dell'amministrazione dei lavori pubblici, tramite il locale provveditorato alle opere pubbliche.

PRESIDENTE. Il deputato Lucchese ha facoltà di replicare per la sua interpellanza n. 2-00172.

FRANCESCO PAOLO LUCCHESI. Ho ascoltato attentamente la relazione del sottosegretario. Devo solo ribadire che le somme per l'ulteriore completamento della ricostruzione, che a cura dei comuni sono state quantificate nel 1991 in 3.000-3.500 miliardi, possono essere ulteriormente riviste.

Faccio presente che il Ministero dei lavori pubblici ha avviato in agosto un'indagine, che si è conclusa in settembre, presso i comuni colpiti dal terremoto. Ha compiuto cioè un accertamento, tramite la distribuzione di taluni moduli, al fine di verificare le reali necessità per completare l'opera. Di tale indagine finora non si è saputo nulla — ed infatti non ne risulta traccia neppure nella relazione del sottosegretario — ma essa potrebbe essere anche approfondita.

Nella riunione che vi è stata tra i sindaci ed i parlamentari si è stabilito — e voglio

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1994

ribadirlo — di riprendere l'indagine e di completarla alla luce delle nuove realtà, in modo che, così come ho detto nella illustrazione della mia interpellanza, si possa prevedere — compatibilmente con le condizioni economiche nelle quali versa il nostro paese — la fine di questa vicenda, che è ormai quasi una *telenovela*.

Chiedo che si operi per il Belice così come si è fatto per il Friuli, dove si è intervenuti bene, stabilendo un termine entro il quale portare a termine le opere. Tra l'altro lo stesso sottosegretario ha citato l'articolo 36 della legge n. 64 del 1981, che prevede che si fissino nella finanziaria le somme da stanziare anno per anno. Ebbene, tali cifre possono essere fissate in anticipo, a seguito di un'indagine seria ed esauritiva, e poi ripartite fino al 2006, come è stabilito per il Friuli.

È vero che la ricostruzione in questo caso verrà completata molto tempo dopo l'evento sismico rispetto a quanto è avvenuto in Friuli, ma abbiamo già esposto le ragioni in virtù delle quali ciò si è verificato. Abbiamo già ricordato come il paese fosse impreparato a fronteggiare simili eventi. Oggi siamo più preparati. Il Friuli è stato un esempio di efficienza, di cui ci compiacciamo, ma vogliamo che questa arrivi anche nel Belice per dare finalmente una risposta adeguata ad un paese civile che auspica un rilancio economico ed occupazionale. Ci deve essere anche una risposta umana, perché molti cittadini a Santa Margherita di Belice ed in altri comuni vivono ancora nelle baracche.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione Voza n. 3-00083 sulla pericolosità dell'autostrada Napoli-Salerno (*vedi l'allegato A*).

Il sottosegretario di Stato per la protezione civile ha facoltà di rispondere.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, Sottosegretario di Stato per la protezione civile. L'autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno, non dotata ancora di segnaletica elettronica, pur avendo avuto nel corso degli anni una continua manutenzione da parte della società concessionaria, che ha mantenuto lo stato del fondo stradale in condizione di sufficiente agibilità, presenta attualmente, data la sua

non recente realizzazione, una struttura obsoleta. Occorre rammentare che negli anni '60 fu predisposto un progetto di potenziamento di detta autostrada che però non ebbe seguito; anzi, sulla base di una valutazione di carattere territoriale ed ambientale, all'epoca fu preferita la realizzazione dell'autostrada Caserta-Nola-Mercato San Severino, che ha avuto nel corso degli anni successivi lo scopo primario di assorbire per una notevole parte il traffico veicolare interessante l'autostrada Napoli-Pompei-Salerno.

Lo specifico incidente, avvenuto nel maggio ultimo scorso, ha sollecitato l'attuazione di una più attenta sorveglianza da parte degli organi preposti alla gestione del traffico. Occorre comunque precisare che le dimensioni dell'autocarro *Fiat 190*, responsabile dell'incidente, erano ampiamente oltre i limiti massimi consentiti ai mezzi fuori sagoma.

Ciò premesso, elenco le varie iniziative ed i progetti in corso concernenti l'autostrada in argomento. La società concessionaria SAM ha trasmesso all'ANAS lo scorso giugno un programma di interventi finalizzati all'ammodernamento del tronco Napoli-Pompei.

PRESIDENTE. Onorevole Sacerdoti, può spegnere il suo telefono portatile, per favore? Grazie.

Proseguo pure, onorevole Fumagalli.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, Sottosegretario di Stato per la protezione civile. Tale programma configura un'impostazione di piano finanziario preordinato al rinnovo della concessione a fronte di un adeguamento delle tariffe di pedaggio.

Il programma prevede la realizzazione della terza corsia del tronco Napoli-Pompei, l'ammodernamento e l'integrazione degli svincoli di San Giorgio a Cremano, Ercolano, Torre del Greco e Torre Annunziata, nonché la soppressione di alcuni svincoli. Taluni progetti hanno già riportato il parere favorevole degli istituti preposti alla tutela del territorio, dell'ambiente e dei beni archeologici. Quelli non ancora perfezionati, lo saranno in armonia con le indicazioni che i predetti istituti andranno a formulare.

Gli interventi richiesti comportano un impegno di spesa allo stato valutabile in circa 300 miliardi di investimento da operarsi da parte della concessionaria nell'arco di cinque anni. A tali interventi provvederà la concessionaria nell'ambito della proroga della concessione. Ai detti 300 miliardi occorre aggiungere un importo non inferiore a 4 miliardi annui per far fronte alla manutenzione delle autostrade e degli svincoli. Pertanto, l'eventuale richiesta di liberalizzazione dell'arteria non può che essere subordinata alla disponibilità erariale delle risorse finanziarie d'anzì indicate, oltre che alla previsione di sistemazione di tutto il personale ora in servizio lungo l'autostrada A3 Napoli-Salerno.

PRESIDENTE. Il deputato Vozza ha facoltà di replicare per la sua interrogazione n. 3-00083.

SALVATORE VOZZA. Signor Presidente, vorrei chiarire molto rapidamente le ragioni della mia insoddisfazione per la risposta fornita dal rappresentante del Governo. Ricordo che l'attenzione sull'autostrada Napoli-Pompei-Salerno è stata richiamata, oltre che da questa mia interrogazione, anche da altri parlamentari attraverso la presentazione di taluni atti di sindacato ispettivo: mi riferisco in particolare all'onorevole Cennamo — che ha presentato una interrogazione a risposta scritta — ed al senatore Pelella. Ciò a testimonianza della gravità della dimensione del problema e della necessità che il Governo assuma immediate iniziative.

Perché era ed è necessario muoversi subito? Parto da questa domanda per dichiarare la mia insoddisfazione perché, è necessario essere non solo consapevoli della necessità di rispondere alle richieste di diversi milioni di cittadini — perché si tratta di questo — sottoposti a continui disagi (anche se già tale aspetto basterebbe a giustificare l'esigenza di un'iniziativa urgente), ma anche farsi carico delle ripercussioni che la mancata soluzione di questo problema comporterà per l'insieme delle attività economiche di quell'area. Basti pensare che l'A3 non è solo uno dei pochi collegamenti esistenti tra il centro ed il sud del paese e tra Napoli e

Salerno, ma è anche l'unico collegamento di cui dispongono molte attività industriali e commerciali per lo svolgimento del proprio lavoro e, certamente, l'unico modo per i turisti per recarsi a Pompei o nella penisola sorrentina. Non si tratta quindi solo di risolvere un problema locale, ma anche di rispondere ad un'esigenza più complessiva che investe i turisti che spesso rimangono «intrappolati per aria».

Mi fa piacere che a rispondere alle interrogazioni sia il sottosegretario Fumagalli Carulli, che ha anche la delega per la protezione civile. E lo dico perché a mio avviso esistono due problemi. Il primo è in relazione alla istituzione del nuovo tribunale di Torre Annunziata, del quale non si fa menzione. Si tratta di un tribunale che, così come ubicato, rischia di essere completamente tagliato fuori, se non verrà costruito alcun asse di collegamento.

Vengo al secondo e principale problema: è stato lanciato più volte l'allarme (ed anche nelle scorse settimane se ne è riparlato) sui rischi connessi all'attività del vulcano Vesuvio. Non c'è dubbio che la mancanza di piani di protezione civile e soprattutto di strade — in conseguenza del modo con il quale le città sono state costruite — in caso di evacuazione rappresenta un serio problema. E non vi è dubbio, inoltre, che l'autostrada A3 — così come è fatta — in caso di evacuazione rappresenterebbe una trappola mortale!

Il problema dell'A3 va inquadrato quindi anche in tale contesto, vale a dire rispetto alle emergenze esistenti, più volte segnalate e che interessano direttamente anche la protezione civile.

Ho inteso sottolineare questi aspetti perché, se così considerato, il problema non risulta circoscritto ad un'esigenza locale ma, per le sue implicazioni, assume valore e rilievo anche nazionale.

Signor sottosegretario, lei lo ha ricordato: la Napoli-Salerno ha più di sessant'anni di vita; ed io aggiungo che ogni giorno vi transitano oltre 150 mila mezzi; ed ogni giorno — e spesso più volte al giorno — si trasforma in un vero e proprio inferno, nel quale migliaia e migliaia di persone rimangono imbottigliate per ore. Anche in ordine

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1994

a tale questione dissento dalla risposta da lei fornita. In tanti anni non è stato fatto nulla per garantire la sicurezza ed hanno avuto via libera soltanto gli abusi ed il caos. Da parte dei dirigenti delle autostrade e degli amministratori locali si è consentito di costruire lungo l'autostrada, con il conseguente insorgere di problemi che rischiano di esplodere.

Oggi l'autostrada viene definita dai giornali come autostrada *killer*: 780 incidenti nel 1993, con sei morti (una media di due al giorno). La A3 si presenta come una traiettoria lunga 60 chilometri: le riviste specializzate in motori la bollano come megacirconvallazione cittadina. Solo negli ultimi mesi — lei ha ricordato l'episodio — quando un autocarro ha provocato la caduta di un ponte e quando con la pioggia è saltata la rete fognaria del comune di Torre Annunziata ed il manto stradale si è sollevato — migliaia di automobilisti sono rimasti bloccati dalle 15 alle 23.

Quando si verificano fatti del genere — che purtroppo sulla Napoli-Salerno sono frequenti — si intasano tutte le strade di comunicazione; intere città, come Castellammare, Torre del Greco ed altre, rimangono completamente bloccate. Sulla base delle iniziative assunte dai sindaci, in particolare da quello di San Giorgio a Cremano, che hanno sollevato il problema della mancanza di segnaletica e della corsia d'emergenza nonché la necessità di disporre di nuovi caselli, vorrei porre due questioni.

PRESIDENTE. Onorevole Vozza, lei ha superato i limiti di tempo a sua disposizione!

SALVATORE VOZZA. Concludo, Presidente.

Il primo problema è il seguente: la concessione alla SAM è scaduta. Vorrei sapere che cosa ne blocca il rinnovo e qual è il piano di investimento. In parte lei ha chiarito il punto ma non si capisce quali altri progetti siano bloccati dalla sovrintendenza.

Le chiedo, in secondo luogo, se sia a conoscenza di un megaprogetto di 750 miliardi previsto dalla società autostrade per il raddoppio dell'arteria (con seri problemi di impatto ambientale) e — se tale progetto dovesse esistere — in che modo si intendano coinvolgere i comuni. Quali iniziative si in-

tendono infine assumere affinché siano posti in esercizio i tratti di strada ed i relativi svincoli sulla A3, realizzati e completati da circa due anni nell'ambito dei lavori previsti dalla legge n. 219 del 1981 (titolo VIII), dalla cui attivazione può sicuramente derivare l'auspicato snellimento del traffico veicolare?

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione La Volpe n. 3-00157 sull'interruzione della strada che collega i comuni di Caramanico e Sant'Eufemia a Maiella (*vedi l'allegato A*).

Il sottosegretario di Stato per la protezione civile ha facoltà di rispondere.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Sottosegretario di Stato per la protezione civile.* L'eliminazione dell'interruzione per frana al chilometro 19,500 della strada statale n. 487 per il collegamento provvisorio degli abitati di Caramanico Terme e Sant'Eufemia a Maiella è avvenuta da parte dell'ANAS mediante la costruzione di un tracciato alternativo che è stato realizzato sul versante est, lato monte, rispetto alla zona in frana.

L'ANAS, successivamente, per la ricostruzione della strada statale n. 487 ha redatto un progetto con un tracciato prevalentemente in galleria. Detto elaborato, nella riunione convocata nell'ottobre 1993 presso la prefettura di Pescara, non è stato approvato dall'apposita commissione scientifica istituita per lo studio della frana. Pertanto, l'amministrazione provinciale di Pescara, in una riunione tenutasi nel novembre dello stesso anno, si è impegnata a redigere un proprio progetto al fine di eliminare i pericoli nel tratto in parola e ripristinare definitivamente la viabilità interrotta dalla frana.

Detto progetto, che prevede la costruzione di una galleria di metri lineari 2182 lungo la strada statale n. 478, dovrà, una volta elaborato, essere sottoposto per il necessario iter istruttorio e di approvazione all'ANAS, che potrà provvedere alla relativa realizzazione compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

PRESIDENTE. L'onorevole La Volpe ha facoltà di replicare per la sua interrogazione n. 3-00157.

ALBERTO LA VOLPE. Signor Presidente, ringrazio innanzitutto il sottosegretario, onorevole Fumagalli Carulli. Certo, rispetto a quello che ha detto il collega Lucchese la questione di Caramanico ha una rilevanza diversa: se non altro, risalendo al 1989, la vicenda ha conosciuto un solo Papa e non numerosi Papi, come nel caso del Belice. Sono tuttavia trascorsi cinque anni e di fatto non è stato realizzato nulla.

La cosa singolare è che questo alternarsi di progetti si sussegue in un clima surreale, perché non si capisce se i fondi siano a disposizione o no. Ora, a parte la cortese risposta dell'onorevole Fumagalli Carulli, la mia insoddisfazione nasce proprio da questo: anche oggi mi pare che il Governo — attraverso il sottosegretario per la protezione civile — non abbia espresso alcun impegno di carattere finanziario; quindi non si capisce se il progetto, una volta redatto ed accettato, possa disporre del finanziamento necessario. In altri termini, l'interrogazione rivolta al Governo era finalizzata a conoscere a che punto fossero le fasi della progettazione e soprattutto se i fondi per la realizzazione fossero disponibili.

Si tratta di un comune di montagna che insiste sul Parco nazionale della Maiella: si trova a circa 1000 metri di altitudine e come dice il nome — Caramanico Terme — ha una certa vocazione economica che rende i problemi di vivibilità particolarmente delicati ed acuti, soprattutto d'inverno con la neve.

Mi permetto pertanto di sottolineare una insoddisfazione non di maniera, ma sostanziale. Sottopongo nuovamente all'attenzione dell'onorevole Fumagalli Carulli il problema centrale, che riguarda l'esistenza o meno dei fondi per la realizzazione del progetto. Questo interrogativo è fra l'altro all'origine del senso di disorientamento che colpisce sia gli amministratori sia i cittadini, i quali percepiscono il fatto che fino ad oggi la vicenda è andata avanti, per così dire, senza avere i piedi per terra.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione Magda Negri n. 3-00073 sui movimenti franosi presso Baio Dora di Borgofranco di Ivrea (vedi l'allegato A).

Il sottosegretario di Stato per la protezione civile ha facoltà di rispondere.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Sottosegretario di Stato per la protezione civile*. Signor Presidente, prima di rispondere all'interrogazione devo svolgere una breve premessa. L'evento franoso verificatosi nel maggio scorso nel comune di Borgofranco di Ivrea, località Baio Dora, a seguito di eventi piovosi, si inquadra in una ben più complessa fenomenologia di instabilità progressiva, con riacutizzazioni ricorrenti in correlazione a fenomeni atmosferici di notevole intensità. La zona è da considerarsi estremamente instabile dal punto di vista idrogeologico, tanto da far ravvisare condizioni di pericolo incombente per l'abitato in presenza di eventi atmosferici di un certo rilievo. La località Baio Dora, infatti, è interessata da un ampio corpo franoso, con superficie di circa 15.000 ettari e volume stimabile in parecchi milioni di metri cubi; il dissesto nel suo complesso è stato attivo lungo un arco di tempo di alcune migliaia di anni; si hanno riattivazioni continue di porzioni del corpo di frana ampiamente documentate in epoca storica, che hanno come conseguenze colate di fango, detriti e crolli di massi isolati.

Questa situazione è stata ampiamente evidenziata nel corso di diversi sopralluoghi effettuati dalla commissione nazionale grandi rischi su disposizione del dipartimento della protezione civile e risulta specificamente descritta nei relativi verbali, dei quali ho preso visione.

Ciò premesso, occorre soffermarsi sul problema dell'indagine storica. La frazione di Baio Dora del comune di Borgofranco di Ivrea già nel 1991 fu interessata da un dissesto idrogeologico in conseguenza del quale fu effettuato, in data 19 dicembre 1991, un sopralluogo a cui parteciparono, oltre a tecnici della regione Piemonte, tre esperti del gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche in rappresentanza del dipartimento della protezione civile. Il sopralluogo si concluse con una dichiarazione di pericolo incombente per la pubblica incolumità, in quanto il costone soprastante l'abitato di Baio Dora era interessato da diffusi processi di instabilità a carattere sia profon-

do che superficiale, con possibilità di crollo di blocchi e ammassi rocciosi del versante, frane per crollo e colate detritiche.

A seguito del sopralluogo, con telegramma datato 20 gennaio 1992 il dipartimento invitava la regione, la prefettura, il genio civile ed il sindaco ad attuare ogni misura per la salvaguardia della pubblica incolumità. Il 27 gennaio 1992 si effettuava sul posto un supplemento di indagine, cui hanno partecipato due esperti del gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche, confermando quanto precedentemente evidenziato e raccomandando all'amministrazione comunale di assumere le necessarie iniziative al fine di garantire e tutelare l'incolumità della popolazione. Allo scopo, l'amministrazione comunale, in data 23 luglio 1991 e successivamente in data 5 ottobre 1992, ha richiesto al dipartimento della protezione civile un contributo di lire 4 miliardi 920 milioni per gli interventi di risanamento del territorio soggetto a pericolo, trasmettendo anche lo studio della stabilità dei versanti e la quantificazione degli interventi di monitoraggio e di sistemazione idrogeologica.

Alle richieste di finanziamenti, tuttavia, il dipartimento non ha potuto far fronte essendo già esauriti gli stanziamenti previsti dalla legge n. 120 del 1987, poi rifinanziati dalla legge n. 195 del 1991. Preciso che con i fondi stanziati da tali normative sono stati finanziati dal dipartimento numerosissimi interventi, fino, appunto, all'esaurimento dei fondi stessi. Va specificato che attualmente giacciono presso il dipartimento più di mille richieste di intervento, per un ammontare complessivo di oltre 2 mila miliardi di spesa, a fronte di una disponibilità di circa 500 milioni.

Fatte queste due premesse, affrontiamo il problema dell'evento franoso del 16 maggio 1994. A seguito degli eventi piovosi del 16 maggio ultimo scorso, cui l'interrogazione fa riferimento, nella medesima località si sono verificati altri movimenti franosi, la cui gravità ha indotto il sindaco ad emanare un'ordinanza di evacuazione per numerose famiglie; l'ordinanza peraltro veniva revocata dopo qualche giorno.

In particolare, si verificava il distacco di un primo corpo franoso a circa 900 metri

d'altezza dal monte Cavallaria, al quale sono seguiti successivi distacchi di minore entità (circa complessivi 2-3 mila metri cubi di materiale franoso). Il sindaco di Borgofranco d'Ivrea, con nota 17 maggio 1994, segnalava agli enti interessati (dipartimento protezione civile, giunta regionale Piemonte, prefettura di Torino) la particolare gravità del fenomeno, e chiedeva con assoluta urgenza i finanziamenti necessari per attivare un sistema di monitoraggio del corpo franoso, utile per avviare, in caso di necessità, idonee procedure di preallarme, in modo da poter scongiurare pericoli per la popolazione.

Anche in questa circostanza è stato disposto dal dipartimento della protezione civile, in accoglimento di specifica richiesta del presidente della giunta regionale Piemonte, l'invio *in loco* di un esperto del nostro gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche. Il dottor Tropeano partecipava pertanto al sopralluogo, effettuato il 19 maggio 1994, nel quale veniva confermata la necessità di attuare misure urgenti.

Dopo un ulteriore sopralluogo, compiuto in provincia di Torino in data 29 luglio 1994, cui ho preso parte personalmente, presso le località colpite da eventi di natura idrogeologica (Baio Dora, fiume Stura, valle Soana) si è deciso di intervenire in favore del comune di Borgofranco di Ivrea nell'ambito di una più vasta azione comprendente diverse zone del Piemonte (comune di Groscavallo, valle Soana, Novalesa e Borgofranco di Ivrea).

Nell'apposita riunione che abbiamo tenuto presso il dipartimento della protezione civile il 5 agosto 1994 — riunione da me presieduta personalmente — i rappresentanti della regione interessata hanno ampiamente illustrato la grave situazione di dissesto idrogeologico esistente nelle zone predette, facendo presente tra l'altro che tale situazione avrebbe potuto aggravarsi con l'approssimarsi della stagione di piogge estivo-autunnali, con grande rischio per la popolazione.

In merito è stata richiesta urgentemente l'emanazione di un'ordinanza con la quale il presidente della regione fosse autorizzato ad operare in deroga alle vigenti disposizioni e con procedure di urgenza onde consentire

l'esecuzione dei lavori necessari prima del verificarsi di possibili eventi calamitosi. Accertata, pertanto, effettiva gravità della situazione e sussistendo i presupposti di cui all'articolo 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, il dipartimento provvedeva con la dovuta celerità ad emanare l'ordinanza n. 2390 (fondo protezione civile) del 10 agosto 1994. Con essa venivano concesse le procedure in deroga nonché un contributo di 4 miliardi per la realizzazione degli interventi di somma urgenza richiesti dalla regione per le predette località, fra le quali è appunto compreso il comune di Borgofranco di Ivrea in ragione delle situazione di rischio frana in località Baio Dora. A parte l'intervento di assoluta urgenza operato con la predetta ordinanza, occorre ricordare anche altri passi.

Il dipartimento, in data 13 giugno 1994, con nota n. 2084, ha chiesto all'ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio dei ministri di esaminare la possibilità di inserire alcuni comuni della provincia di Torino — tra cui Borgofranco di Ivrea — tra quelli beneficiari delle provvidenze previste dal decreto-legge n. 928 del 1994, convertito nella legge 25 luglio 1994, n. 471. Tale inserimento — come credo sia noto anche ai colleghi parlamentari — non è stato possibile data la necessità e l'urgenza della conversione in legge di tale decreto.

In secondo luogo, a seguito dei sopralluoghi effettuati nella predetta località, il dipartimento ha più volte invitato gli enti competenti a prendere le opportune iniziative per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità. In effetti, l'amministrazione comunale di Borgofranco di Ivrea, con deliberazione della giunta 5 maggio 1992, ha approvato uno studio sulla sistemazione idrogeologica della zona predisponendo, d'intesa con gli organi competenti, uno specifico piano di emergenza. La stessa regione, settore per la prevenzione rischio geologico, meteorologico e sismico, aveva redatto precedentemente, già nel mese di gennaio 1994, un'analisi della stabilità dei versanti sovrastanti l'abitato di Baio Dora. Tale studio evidenziava una situazione di particolare gravità con previsione di collasso fino a 20 milioni di metri cubi di materiale che avreb-

be potuto interessare oltre all'abitato di Baio Dora anche l'infrastruttura autostradale.

Quanto all'oleodotto SNAM — oggetto anch'esso dell'interrogazione — va precisato che sul territorio del comune di Borgoranco di Ivrea insiste l'oleodotto che collega Ferrera Erbognone con la Svizzera attraverso il Gran San Bernardo, dal quale il 26 marzo 1994 si è verificato un versamento di greggio che ha interessato un terreno agricolo nella località Baio Dora con successivo incendio che ha creato notevole allarme nella popolazione.

Nella riunione tenutasi il giorno dopo presso la prefettura di Torino (alla quale hanno partecipato alcuni assessori della regione Piemonte, rappresentanti del Ministero dell'ambiente, un rappresentante del dipartimento della protezione civile del comitato in materia di sicurezza, l'ispettore regionale e il comandante provinciale dei vigili del fuoco, il sindaco di Borgofranco di Ivrea, nonché i tecnici responsabili della SNAM) sono state evidenziate le possibili cause dell'incidente e prese alcune importanti decisioni in merito. In particolare, la SNAM si è impegnata ad operare gli interventi più immediati, consistenti innanzitutto in un programma dettagliato di mappatura dell'area interessata con relative bonifiche e risanamenti dei terreni agricoli, e, in secondo luogo, al rilevamento dei danni alle coltivazioni ed al relativo indennizzo ai proprietari. Infine, la SNAM si è impegnata ad effettuare il sondaggio ed il carotaggio dei terreni invasi dal greggio per i controlli dell'inquinamento del terreno e della falda idrica. Tutti gli interventi sono in corso di esecuzione. Durante la riunione è stata anche evidenziata la necessità di inserire le reti di trasporto di gas, olio ed energia elettrica tra gli impianti a rischio di incidente rilevante.

Il comune di Borgofranco, proprio in relazione alla presenza nella zona di più componenti a rischio ambientale, ha istituito con formale delibera del 31 marzo 1994 un'unità operativa delegata all'emergenza, formata dai rappresentanti degli enti competenti e dei comuni limitrofi e da tecnici con l'incarico di predisporre i piani comunali di protezione civile e i piani d'area, che sono in fase di elaborazione.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1994

A seguito dell'incidente verificatosi all'oleodotto SNAM nel tratto attraversante il territorio di Borgofranco di Ivrea, è stata convocata presso il dipartimento della protezione civile la commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi (settore chimico, industriale ed ecologico) per un esame delle problematiche di rischio connesse con tali tipi di infrastrutture, estremamente diffuse sul territorio nazionale.

Nel corso della riunione, che ha avuto luogo il 22 aprile 1994, in cui è stata evidenziata la notevole pericolosità delle linee di trasporto per l'uomo e per l'ambiente circostante, si è concordemente ritenuto opportuno che sia la normativa tecnica di realizzazione e posa in opera delle condotte, sia le relative procedure di controllo, monitoraggio ed allarme venissero aggiornate ed integrate attraverso il concorso degli organismi istituzionali preposti alla materia e delle società concessionarie delle infrastrutture stesse. Per il raggiungimento di tale obiettivo è stata proposta dal dipartimento della protezione civile alla Presidenza del Consiglio dei ministri (segretariato generale) la costituzione di un apposito gruppo di lavoro presso la Presidenza stessa, con la partecipazione di rappresentanti del dipartimento della protezione civile, dei Ministeri dell'interno, dell'ambiente, della sanità e dell'industria, nonché della SNAM, dell'AGIP e di altre società interessate. Il gruppo di lavoro, nonostante ripetuti solleciti da parte mia, non si è però ancora formalmente riunito.

Per quanto concerne la parte conclusiva dell'interrogazione in esame, è opportuno distinguere il concetto di piano da quello di programma, distinzione che ho avuto l'impressione non fosse forse molto chiara all'onorevole interrogante.

Il piano, afferente alla sfera dell'emergenza, consiste nell'insieme delle procedure operative di intervento, da attuarsi nel caso in cui si verifichi l'evento atteso, contemplato in un apposito scenario. Il programma, invece, afferisce alla sfera della previsione e della prevenzione, intesa come conoscenza dei rischi che insistono sul territorio nazionale, nonché come attività di mitigazione dei rischi stessi.

L'interrogazione, pur citando esplicita-

mente gli articoli 3 e 4 della legge n. 225 del 1992, parla di un «piano generale di protezione civile», utilizzando così una terminologia per la verità non contenuta nel disposto legislativo. Vista la citazione degli articoli di legge, ritengo di interpretare la volontà dell'interrogante come interessata a ricevere notizie circa un programma di prevenzione e non un piano di emergenza.

La competenza del dipartimento della protezione civile, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 3 della legge n. 225 del 1992, deve essere riferita a quegli eventi che per intensità ed estensione debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

Ciò premesso, è demandato al dipartimento della protezione civile il compito di elaborare programmi nazionali, mentre compito delle regioni e delle province è di elaborare ed attuare i programmi regionali e provinciali, anche se, in verità, in questo ambito le regioni e le province sono piuttosto in ritardo: ho sollecitato e solleciterò, anche all'interno del consiglio nazionale della protezione civile, una maggiore celerità in proposito.

I fenomeni oggetto dell'interrogazione sembrano rientrare in questi ambiti locali più ristretti, piuttosto che nella programmazione nazionale. Ma, per quanto riguarda i programmi nazionali, sulla base dei necessari criteri di massima dettati dal consiglio nazionale della protezione civile nella seduta del 3 agosto 1993, sono in fase di avanzata elaborazione i programmi nazionali relativi ai rischi sismico, vulcanico, industriale e nucleare. Per quanto concerne il rischio idrogeologico, attesa la peculiarità del rischio stesso, capillarmente presente sull'intero territorio nazionale, il dipartimento della protezione civile, non potendo elaborare un programma specifico per aree definite, né potendo prevedere un programma esteso a tutto il paese (che sarebbe risultato inequivocabilmente come la sommatoria dei programmi regionali), ha ritenuto di dover redigere uno schema di linee guida concernente l'ulteriore esplicitazione dei suaccennati criteri di massima, così da indirizzare le amministrazioni regionali e provinciali all'elaborazione dei programmi di loro competenza, anche con una certa omogeneità di indirizzo.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1994

L'ufficio previsione e prevenzione rischi idrogeologici ha in corso di formulazione la prima bozza del documento esplicativo delle linee guida sulla base dei contatti con il gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche ed i servizi tecnici nazionali. Tale documento individua le problematiche legislative, procedurali e tecniche connesse con l'applicazione dei criteri formulati dal consiglio.

Le linee guida per il rischio idrogeologico costituiscono quindi soltanto l'esplicitazione dei criteri di massima approvati dal consiglio nazionale nella seduta del 3 agosto 1993; di conseguenza, le amministrazioni locali, in attesa della definizione ufficiale del documento relativo alle linee guida, sono state invitate, con circolare 3 febbraio 1994 del mio dipartimento, ad avviare nel frattempo la programmazione regionale e provinciale relativa.

Per quanto riguarda poi i programmi regionali e provinciali, preciso che la legge n. 225 del 1992 non ha inteso innovare il quadro delle competenze che le leggi vigenti attribuiscono alle amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali in materia di prevenzione dei rischi. In particolare, per il rischio idrogeologico le generali attività di tutela ed assetto del territorio restano nella competenza delle regioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, mentre la programmazione organica degli interventi è dettagliatamente indicata dalla legge per la difesa del suolo (legge n. 183 del 1989), che accorda, in un quadro coordinato, gli interventi dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente, delle regioni, degli enti locali, delle autorità di bacino e di altri soggetti pubblici (per esempio, i consorzi di bonifica).

Il programma della regione Piemonte è attualmente in via di stesura definitiva, come l'assessorato alla tutela ambientale della medesima regione ha reso noto al mio dipartimento con lettera datata 20 ottobre 1994. Per quanto riguarda i piani di emergenza, cioè le attività concernenti l'individuazione delle procedure operative da attuarsi nel caso in cui si verifichi l'evento atteso contemplato in un apposito scenario, osservo che un piano nazionale sul rischio

idrogeologico non è ipotizzabile per le considerazioni già esposte con riferimento al corrispondente programma nazionale. Il dipartimento ha provveduto, in data 13 aprile 1994, a diffondere una circolare contenente linee guida per la predisposizione dei piani locali di emergenza, analogamente a quanto abbiamo fatto per i programmi di prevenzione. Restano pertanto pienamente validi ed operativi i piani provinciali di emergenza emanati dai prefetti per lo specifico rischio.

Per quanto riguarda la situazione citata nell'interrogazione e concernente la frazione Baio Dora del comune di Borgofranco di Ivrea, informo che esiste già il piano di emergenza disposto dalla prefettura di Torino, che risale al 1982. Inoltre, lo stesso comune di Borgofranco di Ivrea, con la già citata deliberazione di giunta n. 119 del 5 maggio 1992, ha approvato uno studio sulla sistemazione idrogeologica della zona predisponendo anche, d'intesa con gli organi competenti, uno specifico piano di emergenza per la zona suddetta.

PRESIDENTE. L'onorevole Magda Negri ha facoltà di replicare per la sua interrogazione n. 3-00073.

MAGDA NEGRI. Sono molto soddisfatta per la lunga ed esatta ricostruzione della situazione riguardante la frazione di Baio Dora, che è stata qui operata dal sottosegretario Fumagalli Carulli. Vorrei tuttavia aggiungere alcune considerazioni.

Anche se il rappresentante del Governo ha giustamente distinto l'intervento di emergenza dall'intervento a carattere più organico e di pianificazione, è mio dovere richiamare l'attenzione del Governo su ciò che concretamente si può fare e su ciò che si sta facendo con gli 800 milioni utilizzabili per la frazione di Baio Dora, che fanno parte della somma di 4 miliardi assegnata alla regione Piemonte e destinata agli interventi per far fronte a situazioni di assoluta emergenza e di incombente pericolo per la salute degli abitanti.

Ora, per far fronte a situazioni di emergenza contingenti e drammatiche (nella speranza che le piogge non arrivino troppo copiose dalle nostre parti!), secondo l'ammi-

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1994

nistrazione regionale e il settore prevenzione del rischio geologico, metereologico e sismico, non potrà certo bastare, neppure per i primi interventi, la somma di 800 milioni, tratta da quel fondo di 4 miliardi, anch'esso insufficiente, destinato alle zone in questione. Tali interventi dovranno consistere nella realizzazione di un'opera di drenaggio superficiale a monte del coronamento di frana; nella sistemazione dell'alveo del Rio Ribesio; nella demolizione di massi pericolanti al coronamento della riattivazione di frana avvenuta in primavera; nella realizzazione di almeno due sondaggi sul corpo di frana condizionati a inclinometro e piezometro; nella pulizia e ripristino del canalone di trincea ai piedi del muro presso l'apice; nella realizzazione di un primo lotto di un vallo di protezione passiva a monte della frazione. Per il completamento degli interventi di messa in sicurezza, occorrerà aggiungere agli 800 milioni citati un miliardo e mezzo, già stanziato dalla regione Piemonte per la realizzazione di un secondo lotto di un vallo di protezione a ridosso dell'abitato e di un canale convogliatore dell'acqua di scorrimento, al fine di evitare che essa penetri nei versanti in pericolo di frana.

Si tratta, quindi, solo di interventi di emergenza. Mi rendo ben conto delle compatibilità generali e del fatto che non è stato possibile attuare con il decreto in materia (poi trasformato in disegno di legge) un intervento più organico, ma gli interventi previsti restano comunque assolutamente insufficienti (tant'è vero che a Borgofranco di Ivrea si dice: dreneremo un po' la Dora Baltea, speriamo che non piova troppo!). Con gli 800 milioni e il miliardo e mezzo già stanziato dalla regione Piemonte non sarà comunque possibile incidere nelle condizioni strutturali (ben sottolineate dal sottosegretario Fumagalli Carulli), che hanno consentito di quantificare l'intervento di assetto idrogeologico di sicurezza minima in 4 miliardi nel 1991 e poi, nel 1992, con il progetto del dottor Ravaioli, in circa 5 miliardi e 300 milioni. Occorrerà quindi risolvere (certo con un migliore concerto degli enti locali e tenendo presente la linea di confine in cui l'emergenza diventa un problema strutturale a fronte di uno smottamento franoso

storico in un'area industriale nella quale esistono problemi ecologici, ambientali e di sfruttamento antropico molto elevati), magari nella prossima legge finanziaria, se non in questa o attraverso il lavoro che l'onorevole Fumagalli Carulli ha delineato, un problema che nella sua storicità rischia di condannare all'impotenza gli stessi enti locali.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento dell'interpellanza e delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1994, n. 545, recante norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente la soppressione dell'EFIM (1271).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 19 settembre 1994, n. 545, recante norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente la soppressione dell'EFIM.

Ricordo che nella seduta del 27 settembre scorso la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole sulla esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 545 del 1994, di cui al disegno di legge di conversione n. 1271.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo altresì che, nella seduta del 13 ottobre scorso, la V Commissione (Bilancio) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Sacerdoti, ha facoltà di svolgere la relazione.

FABRIZIO SACERDOTI, Relatore. Signor

Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge in esame fa parte di una numerosissima schiera di decreti-legge riguardanti la liquidazione dell'EFIM. Ci auguriamo che questo sia effettivamente l'ultimo, anche se francamente non ne siamo del tutto convinti.

Il decreto mira a fornire supporti tecnici al commissario liquidatore dell'EFIM, dettati da esigenze emerse nel corso di attuazione delle operazioni di liquidazione, che s'inquadrano nella stessa logica, sia pure integrata e ampliata, del decreto-legge n. 154 del 1993, fermo restando il complessivo sistema finanziario del decreto-legge n. 487 del 1992 di cui, nel presente provvedimento, si modificano diversi articoli per rendere più elastica, e quindi più efficiente, l'opera del commissario liquidatore.

Esaminando nel dettaglio il contenuto del provvedimento, rilevo che l'articolo 1 dispone l'estensione degli interventi ordinari e straordinari della cassa integrazione e della messa a carico della gestione liquidatoria di altri oneri per i dipendenti mantenuti in servizio.

L'articolo 2 estende le autorizzazioni e le licenze rilasciate alle società controllate dall'EFIM, operanti nei settori della difesa ed aerospaziale, anche alle società date in affitto all'IRI e che saranno poi cedute all'IRI stesso.

L'articolo 3 conferisce al commissario liquidatore la facoltà di richiedere la liquidazione coatta amministrativa delle società controllate anche prima della scadenza biennale estendendola a tutte le società e non già, come previsto nel decreto-legge n. 487 del 1992, solamente a quelle non suscettibili di utile trasferimento. La norma serve a finanziare il trasferimento delle aziende, ad evitare il pagamento di interessi che graverebbero sullo Stato e facilita inoltre interventi della magistratura per l'accertamento delle responsabilità degli amministratori precedenti. In secondo luogo, la disposizione è volta a precisare che, nel caso di liquidazione coatta amministrativa delle società controllate dall'EFIM, il referente dell'autorità di vigilanza rimane sempre il commissario liquidatore dell'EFIM, al fine di mantenere compatto il processo di liquida-

zione del gruppo e di evitare la molteplicità di controparti.

L'articolo 4, al comma 1, ribadisce la possibilità di ricorrere all'istituto del concordato preventivo per le società controllate che abbiano presentato domanda di liquidazione coatta amministrativa. Il comma 2, riguardo agli atti compiuti e ai contratti stipulati dal commissario liquidatore prima che sia stata disposta la liquidazione coatta amministrativa di una delle società controllate dall'EFIM o che la medesima sia stata ammessa al concordato preventivo di cui al comma precedente, dispone che a taluni di questi atti e contratti, cioè quelli previsti nel comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 487 del 1992, sono attribuiti gli stessi effetti di quelli posti in essere dal commissario nominato per la liquidazione coatta amministrativa o per il concordato preventivo ai sensi della legge fallimentare (regio decreto n. 267 del 1942). Lo scopo di tale disposizione è di introdurre un'equiparazione delle vendite effettuate da parte del commissario liquidatore prima del concordato o della liquidazione coatta a quelle compiute nell'ambito delle procedure di cui alla legge fallimentare «in modo che in nessun caso possa aversi un'azione dei creditori delle aziende trasferite nei confronti degli aventi causa».

Il comma 3 renderebbe possibile la conversione dei crediti infragruppo in capitale sociale, solo se poste in liquidazione volontaria o coatta amministrativa. Tutto ciò potrebbe rendere più agevole la dismissione a terzi delle stesse.

L'articolo 5 dà la possibilità di pagare non solo i debiti a breve, ma anche quelli a medio e lungo termine, prima ancora dell'approvazione dell'elenco dei crediti, di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 487 del 1992.

L'articolo 6 completa il citato articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 487; infatti, l'elenco dei crediti deve considerarsi dinamico e non statico perché redatto in applicazione delle modalità stabilite dal commissario liquidatore, fissate a loro volta sulla base del decreto-legge e che prevedono, tra l'altro, la corresponsione di interessi legali. Inoltre, va tenuto conto della particolare

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1994

fattispecie di rapporti, di cui all'articolo 6, comma 4, del citato decreto-legge n. 487 del 1992, che, ove non interrotti, rimangono in vita fino alla loro naturale scadenza. Vanno infatti tenuti in considerazione i casi in cui successivamente o durante la redazione dello stato del passivo si giunga ad accordi transattivi, come è avvenuto per esempio nel caso di banche estere o come dovrà avvenire presumibilmente per talune aziende del comparto dell'alluminio.

L'articolo 7 del decreto-legge n. 545 del 1994 modifica il comma 7 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 487 del 1992, nel senso di sopprimere le parole «nonché qualunque altra somma di spettanza dei soggetti medesimi». Tale modifica è diretta, secondo quanto dichiarato nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto-legge, ad esonerare il commissario liquidatore dall'obbligo di riversare in tesoreria le somme riscosse che costituiscono quindi mezzi propri, così da assicurare al commissario «la disponibilità diretta dei mezzi finanziari necessari soprattutto per chiudere alle migliori condizioni possibili operazioni di pagamento in sede di concordato, con particolare riguardo ai crediti di scarsa entità».

Gli articoli 8 e 9 modificano gli articoli 4, comma 12, e 5, comma 3, del decreto-legge n. 487, nel senso di estendere, nelle procedure di pagamento di acconti ai creditori del gruppo EFIM, i benefici della cosiddetta legge Prodi alle piccole e medie imprese commerciali e di servizi. Si è infatti ritenuto giusto estenderli anche alle imprese commerciali con un numero di dipendenti pari o inferiore a cinquanta, tenendo conto che le imprese commerciali, a differenza di quelle a carattere industriale, raramente hanno un numero così alto di occupati.

L'articolo 10 del decreto-legge in esame, al comma 1, introduce una nuova disciplina per il personale del soppresso EFIM del tutto diversa da quella prevista dal decreto-legge n. 487 del 1992. Al riguardo, si danno disposizioni affinché tale personale cessi il proprio rapporto di impiego decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, con diritto al conseguente trattamento di fine rapporto. Inoltre, nel medesimo termine di centoventi giorni il

predetto personale dovrà presentare domanda per la riassunzione nelle pubbliche amministrazioni.

A tal proposito, vorrei far notare che l'uso del termine «riassunzione», evidenziato anche nella relazione governativa, è da correlare alla finalità di rimarcare una soluzione di continuità rispetto al precedente rapporto di lavoro; pertanto l'ingresso di quel personale nella pubblica amministrazione non costituisce una prosecuzione del rapporto di lavoro stesso. A conferma di tale finalità, il successivo comma 4 richiama infatti la disciplina sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi a fini previdenziali dettata dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Deve altresì osservarsi che il previsto ingresso del personale in esame presso le pubbliche amministrazioni deroga alla regola generale dell'assunzione nel pubblico impiego mediante la selezione concorsuale.

Quanto alle modalità di ingresso nell'amministrazione pubblica, il comma 2 rinvia a successivi decreti del ministro per la funzione pubblica, di concerto con il ministro del tesoro.

Le riassunzioni dovranno altresì avvenire nei limiti delle dotazioni organiche come provvisoriamente definite ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (il cosiddetto provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1994). Si dispone, inoltre, che il personale interessato all'assunzione sia quello cessato dal rapporto di impiego con il soppresso EFIM successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo e che, alla medesima data, risulti in servizio.

Il comma 3 dell'articolo 10, modificato rispetto al testo del decaduto decreto-legge n. 462 del 1994, disciplina le modalità per la presentazione delle domande di riassunzione. Il secondo periodo di tale comma estende le disposizioni in materia di prepensionamenti di anzianità, come disciplinate dall'articolo 4 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, anche al personale dell'EFIM in liquidazione in servizio alla data del 21 luglio 1993, anche se licenziato, purché il relativo stato di disoccupazione permanga alla data del 22 settembre 1994.

Il comma 4 dell'articolo 10 del decreto-

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1994

legge al nostro esame, come già accennato, dispone che per il personale riassunto nella pubblica amministrazione sia applicata, ai fini del trattamento pensionistico, la legge 7 febbraio 1979, n. 29, che consente la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai lavoratori dipendenti in caso di passaggio dall'assicurazione generale obbligatoria a gestioni esonerative o esclusive della stessa (come nel caso dei dipendenti pubblici).

Il comma 5 rinvia ai decreti previsti dal precedente comma 2, anche sulla base di comunicazioni fornite dal commissario liquidatore, la determinazione delle corrispondenze tra le qualifiche e le professionalità rivestite dal personale del soppresso EFIM e le qualifiche ed i profili vigenti nel settore pubblico.

Il comma 6 stabilisce infine che al personale riassunto compete il trattamento economico (ivi comprese le indennità a qualunque titolo spettanti) della qualifica funzionale di inquadramento. Al riguardo appare opportuno che il Governo indichi il numero dei soggetti beneficiari e chiarisca se sia comunque assicurato il rispetto dei limiti alle assunzioni disposto dalla legge n. 537 del 1993.

Con l'articolo 11 del presente decreto-legge viene dunque integrata la dotazione finanziaria destinata al perseguimento delle finalità stabilite dal decreto-legge n. 487 del 1992: gli stanziamenti messi a disposizione del commissario liquidatore sono aumentati di 5 mila miliardi di lire. L'onore a carico del bilancio dello Stato derivante da tali interventi è quantificato dal successivo comma 2 in 775 miliardi per il 1995 ed in 550 miliardi annui a decorrere dal 1996.

La tipologia degli interventi cui sono destinate le risorse aggiuntive così stanziata è definita nei commi 3 e 4. In base alle disposizioni del comma 3, i nuovi mezzi finanziari sono destinati: fino alla concorrenza di 3 mila miliardi, agli aumenti di capitale e alle connesse operazioni finanziarie per le società di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 478 del 1992 (cioè le società ed aziende del gruppo EFIM operanti nei settori della difesa e dei sistemi aerospaziali); per un importo di 145,5 miliardi, ad interventi in favore dei dipendenti delle società operan-

ti nei settori medesimi, conseguenti all'adeguamento degli organici previsto dal piano di ristrutturazione del settore; per l'importo residuo, alla copertura delle spese di liquidazione dell'EFIM e all'integrazione delle somme messe a disposizione del commissario liquidatore per i pagamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge n. 487 del 1992.

Scusi, signor Presidente, solo l'uso dei telefonini è vietato in aula?

PRESIDENTE. Come lei forse saprà, i parlamentari possono assentarsi dall'aula, il Presidente no. E ci sono impegni istituzionali che non consentono di essere rinviati.

La prego di continuare, onorevole Sacerdoti!

FABRIZIO SACERDOTI, *Relatore*. Siccome vi sono vari telefoni in aula ... Io credevo che i telefonini fossero vietati e dovessero essere tenuti chiusi perché disturbavano con il loro trillo; ma vedo che poi è in uso parlare al telefono...

PRESIDENTE. La prego di continuare, onorevole relatore!

FABRIZIO SACERDOTI, *Relatore*. Certamente.

Il comma 4 stabilisce che il commissario liquidatore provveda alla copertura delle perdite ed alla ricostituzione del capitale sociale delle società ed aziende del gruppo EFIM operanti nei settori della difesa e dei sistemi aerospaziali fino all'ammontare massimo di 4 mila 68 miliardi.

Il comma 5 introduce i commi aggiuntivi 2-bis e 2-ter.

In base al nuovo comma 2-bis viene concessa la garanzia dello Stato per gli impegni assunti dal commissario liquidatore in ordine al trasferimento di aziende o di società previsti dal programma di riordino e liquidazione dell'EFIM e dai relativi progetti esecutivi, nonché dal progetto di ristrutturazione del comparto ferroviario, operazione indispensabile per consentire il trasferimento della società Breda costruzioni ferroviarie e società collegate, in relazione anche agli sviluppi futuri delle attività del predetto comparto.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1994

Il comma 2-ter accorda, nel quadro della riorganizzazione delle società e delle aziende del gruppo EFIM operanti nei settori della difesa e dei sistemi aerospaziali, la garanzia dello Stato per le obbligazioni assunte o comunque facenti carico all'EFIM e alle società da questo controllate in qualità di fornitrici o in dipendenza di contratti di fornitura di materiale bellico stipulati prima del 31 dicembre 1992.

Il comma 6 dell'articolo 11 del decreto-legge in esame prevede la possibilità per il commissario di rilasciare le fideiussioni necessarie per la continuazione delle attività delle società da liquidare in attesa delle alienazioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ROBERTO LASAGNA, Sottosegretario di Stato per l'ambiente. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Luigi Marino. Ne ha facoltà.

LUIGI MARINO. Signor Presidente, nella discussione dell'11 ottobre scorso sul precedente decreto-legge n. 516 del 1994, contenente, tra l'altro, ulteriori disposizioni concernenti l'EFIM, abbiamo sollevato una serie di quesiti in ordine alla vicenda nel suo complesso, abbiamo sottolineato il problema della trasparenza anche in ordine alle stesse operazioni di liquidazione ed abbiamo espresso perplessità sul metodo e sul merito del programma di liquidazione; ma soprattutto abbiamo richiamato l'attenzione della Camera sul fatto che gli oneri per la liquidazione sono stati sottostimati sin dall'inizio.

In quella stessa discussione sul decreto-legge n. 516 è emerso che risultava, come in tutta la vicenda EFIM, ancora una volta trascurato l'aspetto del personale e che le norme ad esso relative erano disseminate in vari decreti-legge. Da qui il nostro emendamento, a prima firma dell'onorevole Muzio, che tendeva a realizzare un principio di equità, tra l'altro estendendo anche ai lavoratori delle società di servizi la protezione di

cui godono gli altri lavoratori, per evitare ogni discriminazione odiosa.

Da qui anche l'altro emendamento relativo ai lavoratori dell'EFIM-DATA, che sono altamente qualificati e che, a nostro avviso, andrebbero ben ricollocati presso aziende operanti nel settore informatico.

Ancora qualche settimana fa abbiamo cercato di evidenziare che il decreto-legge n. 487 del 1992, convertito dalla legge n. 33 del 1993, concernente la soppressione dell'EFIM, era stato contrassegnato dalla fretta e che, essendo nato male, aveva generato molta confusione, tant'è che, come ricordava poc'anzi il relatore, onorevole Sacerdoti, ad esso ha fatto seguito una caterva di disposizioni integrative, modificative ed interpretative: quelle, tanto per citare, del decreto-legge n. 154 del 1993, convertito dalla legge n. 242 del 1993, del decreto-legge n. 532 del 1993, convertito dalla legge n. 111 del 1994, del decreto-legge recante interventi urgenti a sostegno dell'economia (mi riferisco, in particolare, all'articolo 4), del decreto-legge n. 516 che ho citato poc'anzi e infine quelle dell'attuale decreto-legge n. 545, ultimo in ordine di tempo (ma neppure lo stesso relatore, onorevole Sacerdoti, è convinto si tratti dell'ultimo provvedimento di questo lungo elenco di decreti-legge).

Il decreto-legge n. 545, l'attuale, reca ulteriori strumenti operativi ad integrazione di quelli già contenuti nel decreto-legge soppressivo dell'EFIM, e con la norma dell'articolo 11, che proviene anch'essa da precedenti decreti-legge non convertiti, mette «ulteriori» mezzi finanziari a disposizione del commissario liquidatore, con la previsione di anticipazioni da parte della Cassa depositi e prestiti, che lo Stato rimborserà in venti annualità a decorrere dal 1995. Come si vede, l'aggettivo «ulteriori» è stato usato molto spesso nell'ultimo biennio.

Il decreto-legge al nostro esame ha natura essenzialmente tecnica, anche se non esclusivamente, perché fornisce una copertura legislativa ad operazioni di liquidazione per rendere quest'ultima più agile ed efficiente, come si dice nella relazione. Mentre, però, per alcune norme non vi è dubbio che si tratti di puntualizzazioni necessarie, come ci ha ricordato il relatore (e quindi quanto ad

alcune norme non neghiamo l'urgenza), per altre norme teniamo a sottolineare che si tratta di interpretazione ma anche di forzature interpretative, per adattare la normativa stessa all'andamento attuale della liquidazione. Durante la discussione svoltasi nella I Commissione, qualcuno ha giustamente sottolineato — se ricordo bene — il carattere di legge-provvedimento del testo al nostro esame.

In particolare, se è vero che la norma contenuta nell'articolo 2 del decreto-legge è stata redatta per superare dubbi interpretativi ed operativi, come si dice nella relazione che accompagna il provvedimento, occorre anche rilevare che le disposizioni contenute negli articoli 1, 2 e 4 sono essenzialmente volte ad assicurare supporti tecnici al commissario liquidatore, mentre, al di là del merito specifico di ogni singola norma, le norme di cui agli articoli 3, 5, 6, 7, 8 e 9 di fatto ampliano la discrezionalità del commissario stesso.

Richiamo brevemente il contenuto di tali disposizioni. L'articolo 3 prevede che il commissario possa chiedere, prima della scadenza del termine biennale, che vengano poste in liquidazione coatta una o più società controllate dall'EFIM. L'articolo 5 contiene in sostanza una delega in bianco al liquidatore, in quanto il commissario può procedere al pagamento dei debiti prima dell'approvazione dell'elenco dei creditori, anche per i debiti derivanti dai contratti e dalle operazioni di finanziamento a medio e lungo termine. L'articolo 6 contempla la facoltà per il liquidatore di aggiornare l'elenco dei crediti. All'articolo 7, con la soppressione dell'inciso: «nonché qualunque altra forma di spettanza», in sostanza si esonera il commissario liquidatore dall'obbligo di riversare in tesoreria le somme riscosse che costituiscono mezzi propri; ciò al fine di consentire — come si dice nella relazione e ce lo ha ricordato anche il relatore — una diretta e flessibile gestione delle risorse affluite alla gestione liquidatoria a seguito di dismissioni o altri recuperi di liquidità.

Anche gli articoli 8 e 9 estendono le facoltà del commissario, ma tale ampliamento della discrezionalità dell'azione del commissario non è che si giustifichi molto,

signor Presidente. Nel gennaio 1995 scadrà il termine del mandato del commissario e non è ipotizzabile, a mio avviso, che egli riesca a completare il proprio lavoro, a meno che non si pensi di prorogare tale incarico oltre il biennio già concesso in precedenza.

È necessario fare chiarezza perché tutto ciò non può avere giustificazione, a meno che non si voglia applicare anche all'EFIM la norma dell'articolo 4 contenuta nel disegno di legge n. 1366, atto Camera (recante: Ulteriori disposizioni concernenti la finanza pubblica), che in un certo qual senso è provvedimento «scollegato» alla finanziaria. L'articolo 4 dello stesso contiene una precisa norma riguardante gli enti in liquidazione affidati a commissari liquidatori, che stabilisce: «Entro la data di scadenza dell'incarico commissariale e comunque non oltre il 30 giugno 1995, il commissario liquidatore presenta al ministro del tesoro una relazione particolareggiata sull'andamento della gestione liquidatoria...». Si tratterebbe, quindi, di una norma di carattere generale che deroga ad una speciale, quella che fissa ad un biennio la durata dell'incarico del commissario liquidatore. Ecco perché riteniamo che dalla discussione debba emergere con chiarezza cosa si ha in mente di fare quando si amplia la discrezionalità di quest'ultimo.

In Commissione abbiamo sostenuto — e lo ribadiamo in questa sede — il nostro avviso favorevole a che le garanzie previste per il personale EFIM siano estese anche a quello delle società controllate. Riteniamo, cioè, che le conseguenze di una politica errata non possano penalizzare solo i lavoratori. Da ciò nasce l'esigenza — da noi avvertita — di assicurare a tutti i dipendenti, sia dell'EFIM sia delle altre società, il diritto al lavoro, nonché l'esigenza di prevedere un eguale trattamento economico per i dipendenti della *holding* EFIM, delle società controllate e delle altre, in servizio alla data del 21 luglio. A tal fine è stata approvata una risoluzione in Commissione lavoro pubblico e privato che va in questa direzione.

Signor Presidente, il problema del personale è ancora irrisolto e soprattutto è irrisolto quello relativo alla valorizzazione della professionalità e dell'esperienza acquisite

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1994

(mi riferisco in modo particolare al personale dell'EFIM-DATA). Quando solleviamo tale questione, aggiungiamo che il problema della valorizzazione della professionalità non c'entra nulla con qualsiasi altro problema di assistenzialismo. Preannuncio quindi la presentazione di un nostro emendamento al decreto-legge in esame, perché riteniamo che quella dell'EFIM-DATA sia una vicenda emblematica, che mi accingo a ricordare brevemente. Il 7 luglio abbiamo presentato un'interrogazione — ed un'altra recentemente — con la quale abbiamo chiesto notizie specifiche in ordine al rifacimento del progetto di potenziamento del sistema informativo del Ministero del lavoro, la cui denominazione è stata mutata da teleporto del lavoro a sistema informativo lavoro (SIL), per una spesa di circa 98 miliardi. Questo progetto non ha certamente conseguito risultati soddisfacenti. Abbiamo chiesto al Governo se corrisponda al vero che tali macchinari giacciono addirittura nei corridoi e negli scantinati e se sia stato effettuato il monitoraggio richiesto dall'autorità per l'informatica della pubblica amministrazione. Al di là dei fatti esposti nell'interrogazione — rispetto ai quali attendiamo di conoscere anche i risultati dell'inchiesta amministrativa che è stata promossa —, riteniamo che l'assenza di decisioni da parte del Ministero del lavoro relativamente a questo progetto abbia comunque contribuito a provocare in EFIM-DATA — a seguito di carenza di ordini — una inevitabile situazione di crisi occupazionale, soprattutto per quel nucleo abbastanza corposo, di quaranta persone, occupato nelle attività di informatica presso il ministero. A tutt'oggi non si hanno notizie in ordine a tali decisioni, ma al riguardo avremo una discussione specifica con il ministro.

Prendendo spunto da tale vicenda, affermiamo che, comunque, il patrimonio costituito dall'elevata professionalità dei dipendenti EFIM-DATA va recuperato in un contesto di riorganizzazione delle società di informatica a partecipazione statale o delle amministrazioni pubbliche carenti di strutture informatiche. Preannuncio pertanto la presentazione di un emendamento — già presentato in Commissione — con il quale

prevediamo che il commissario liquidatore dell'EFIM proponga, entro sessanta giorni dall'approvazione della legge, al ministro del tesoro un programma per la ristrutturazione delle aziende operanti nel comparto dell'informatica. Ai fini della razionalizzazione dell'insieme delle società di informatica controllate dai disciolti enti delle partecipazioni statali, prevediamo anche la cessione all'IRI SpA delle società di informatica EFIM, in particolare di EFIM-DATA.

In conclusione, i deputati del gruppo di rifondazione comunista-progressisti ritengono, con questo e con gli altri emendamenti — alcuni dei quali sono stati accolti in Commissione —, di poter contribuire allo svolgimento di una proficua discussione su tutti gli aspetti ed i problemi, tuttora irrisolti, dell'EFIM: un ente soppresso — ripeto — in tutta fretta e male!

Con l'occasione, i deputati del gruppo di rifondazione comunista-progressisti intendono ribadire quanto già affermato nella seduta dell'11 ottobre scorso per mio tramite e chiedere un momento di seria riflessione su tutta la vicenda ex EFIM e sullo stesso andamento della liquidazione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Ferrante. Ne ha facoltà.

GIOVANNI FERRANTE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come è stato già detto questa non è la prima volta, e non sarà neppure l'ultima, in cui l'Assemblea deve interessarsi del problema della soppressione dell'EFIM, problema — come è stato ricordato — complesso ed anche molto oneroso, dal momento che l'ammontare totale dei debiti industriali e finanziari dell'EFIM si aggira intorno ai 20 mila miliardi e che tale situazione debitoria coinvolge circa mille aziende sparse un po' ovunque in Italia.

Si tratta prevalentemente di aziende a tecnologia avanzata ed impegnate nella ricerca, molte delle quali — a causa dei mancati pagamenti — si trovano in grave difficoltà, con il rischio che possa essere compromesso ogni loro programma aziendale e di sviluppo e la loro stessa esistenza. Ecco perché riteniamo che il Governo debba affrontare in termini più tempestivi ed in

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1994

maniera più organica l'insieme dei numerosi problemi che la soppressione dell'EFIM ha prodotto e che le complesse procedure di liquidazione continuano a generare.

La procedura pone di fronte al liquidatore molti casi e problemi che non sono prevedibili per tipologia ed entità e quindi occorre fornire allo stesso commissario liquidatore ulteriori strumenti nonché condizioni operative elastiche, anche in considerazione della particolare e delicata natura del settore produttivo cui sono interessate le imprese e che riguarda la produzione ed il commercio.

Si condivide quindi il contenuto del provvedimento che estende il potere del commissario liquidatore, come previsto dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 487 del 1992, tanto da consentirgli di richiedere la liquidazione coatta amministrativa per tutte le società controllate dall'EFIM. Ciò realizza una visione unitaria del processo di liquidazione del gruppo e dovrebbe evitare una frammentazione dell'attività di liquidazione, permettendo un più celere trasferimento delle aziende ed un contenimento degli oneri che gravano sull'erario. Il provvedimento dovrebbe altresì evitare intralci agli eventuali e possibili interventi della magistratura: noi ce lo auguriamo.

Le norme innovano anche sotto un altro aspetto, nel senso che armonizzano e rendono compatibili la disciplina che regola la liquidazione coatta amministrativa con quella concernente il concordato giudiziario. L'attività pratica di liquidazione fin qui svolta, così come prevista dal comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 487 del 1992, ha indubbiamente evidenziato caratteri di tipicità e specialità della procedura di liquidazione dell'EFIM.

Tuttavia, onorevole relatore, voler considerare la redazione dello stato passivo attività dinamica può condurre ad un continuo differimento della sua determinazione e quindi all'impossibilità di addivenire in tempi ragionevolmente accettabili alla conclusione della stessa procedura di liquidazione.

Quindi, pur riconoscendosi che per la formazione dello stato passivo in questa particolare procedura occorre agire con una certa elasticità, è tuttavia da evitare che tale necessaria elasticità possa trasformarsi in

discrezionalità, che le norme ordinarie non consentono, mentre invece le stesse prevedono che si possano realizzare aggiornamenti allo stato passivo quando ricorrano ben precise condizioni.

Il provvedimento al nostro esame è senz'altro migliore di quello precedente, anche grazie all'insieme di emendamenti approvati in Commissione, ma permangono, a nostro giudizio, ancora alcune lacune ed indeterminazioni. I pagamenti dovuti dall'EFIM e dalle società controllate sono — come sappiamo — sottoposti ad una complessa procedura, che rischia oltre tutto di alterare il principio della *par condicio creditorum*. Pur se si stabilisce che il commissario liquidatore può provvedere al pagamento di acconti alle imprese (che per lo più sono piccole e medie: quelle commerciali con meno di 50 dipendenti e le società di servizi con meno di 100 dipendenti), il provvedimento non risolve il problema alla radice.

È necessario prevedere strumenti più rapidi ed efficaci, che consentano alle aziende creditrici di superare la crisi finanziaria determinata dall'insolvenza dell'ente pubblico. A tal fine abbiamo presentato un apposito emendamento all'articolo 6, con il quale si intende alleviare le difficoltà delle aziende creditrici assicurando ad esse la possibilità di compensare i crediti vantati nei confronti dell'EFIM con i crediti dello Stato per imposte e contributi dovuti. La proposta si basa sul principio della compensazione delle obbligazioni, così come disciplinato dagli articoli da 1241 a 1252 del codice civile, che prevede l'estinzione di due debiti, reciprocamente dovuti, per le quantità corrispondenti nei casi previsti, e così come dispone l'articolo 56 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (la cosiddetta legge fallimentare), che regola la compensazione in sede di fallimento.

Qualora approvata, la normativa proposta consentirebbe a molte imprese fornitrici di riequilibrare i bilanci e di sopravvivere grazie al recupero, seppure tardivo (e che ci auguriamo integrale), di quanto ad esse dovuto.

Anche sul fronte del personale interessato dalla soppressione dell'EFIM il provvedimento è lacunoso. Proponiamo pertanto un

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1994

emendamento all'articolo 1, affinché il liquidatore possa predisporre un programma di prepensionamenti per il personale delle società controllate dall'EFIM, ad eccezione di quelle operanti nel settore della difesa ed aerospaziale.

Non crediamo che gli emendamenti proposti possano rendere completa ed organica l'intera normativa sulla soppressione dell'E-FIM, ma certo essi affrontano e risolvono una parte dei problemi che essa ha generato. Il Parlamento purtroppo sarà nuovamente chiamato a discutere il problema EFIM, che sconta oggi l'impostazione superficiale, non organica e non completamente trasparente con cui si affrontò la delicata operazione di soppressione.

Riteniamo che le ulteriori risorse messe a disposizione per la liquidazione, che ammontano a ben 5000 miliardi (che vanno ad aggiungersi ai 9000 miliardi già previsti dal decreto-legge n. 487), non saranno purtroppo le ultime.

È per questi motivi che invitiamo il Governo a rendere più visibile questa operazione ed a realizzare una ricognizione puntuale, che indubbiamente sarà utile in occasione di quella discussione in Parlamento che non potrà mancare, dati i problemi che ancora permangono nella vicenda E-FIM.

PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole Martusciello, iscritto a parlare: si intende che vi abbia rinunciato.

Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Sacerdoti.

FABRIZIO SACERDOTI, Relatore. Vorrei svolgere qualche considerazione in rapporto alle affermazioni dell'onorevole Ferrante sullo stato dinamico dei crediti e dei debiti.

Il professor Predieri, che ha preso parte all'audizione in sede di Commissione bilancio, ci ha rassicurato sul fatto che ormai siamo nella fase finale della liquidazione dell'EFIM: quindi i 14.000 miliardi — cioè la quota indicata come costo totale per la liquidazione — sono effettivamente una ci-

fra molto vicina alla realtà. Il commissario ci ha anche detto che, in pratica, rimangono da alienare due società, che sono ancora vendibili — la società dell'alluminio e la Breda — e che ritiene di dar luogo a questo adempimento nei prossimi due mesi. Quindi, in realtà, la situazione dinamica che si è verificata nella lista dei creditori è ormai sorpassata, perché non riguarda il futuro ma solo il passato.

I provvedimenti che servono a dare maggiore elasticità all'azione del commissario liquidatore giungono un po' tardivamente, ma non operano per il futuro. Quindi, il rischio di un'eccessiva discrezionalità da parte del commissario liquidatore — paventato dall'onorevole Ferrante — in realtà non esiste.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

ROBERTO LASAGNA, Sottosegretario di Stato per l'ambiente. Il Governo concorda con le considerazioni del relatore e si riserva di assumere una posizione più articolata in sede di espressione del parere sugli emendamenti.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 529, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (1193).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 529, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.

Ricordo che nella seduta del 13 settembre scorso la I Commissione (Affari costituzio-

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1994

nali) ha espresso parere favorevole sulla esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 529 del 1994, di cui al disegno di legge di conversione n. 1193.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Informo che il presidente del gruppo parlamentare progressisti-federativo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 83 del regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore, Peraboni...

ROBERTA PIZZICARA. Sostituisco io il relatore, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il presidente della Commissione l'ha delegata ad intervenire come relatore?

ROBERTA PIZZICARA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. È sicura di questo, onorevole collega?

ROBERTA PIZZICARA. Sì; non ho la delega scritta, ma in ogni caso sono stata delegata a sostituire il relatore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, onorevole Pizzicara.

ROBERTA PIZZICARA, *Relatore f.f.* Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. La prego poi di farmi pervenire l'autorizzazione ad intervenire in questa fase come relatore.

ROBERTA PIZZICARA, *Relatore f.f.* Senz'altro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Grazie; immagino che lei la consegnerà subito agli uffici.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ROBERTO LASAGNA, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è il deputato Scalia. Ne ha facoltà.

MASSIMO SCALIA. In verità speravo di ascoltare gli interventi dei due relatori; il provvedimento, infatti, è stato esaminato dalle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive).

Il decreto-legge riguarda un tema estremamente importante. In gergo si dice che esso è relativo ai rischi industriali; purtroppo va evidenziato — non è una colpa da attribuire al Governo, ma si tratta di una riflessione da compiere — che in riferimento a tali rischi il provvedimento rimane estremamente tangente alla sostanza del quadro delineato quando il decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, al quale il decreto-legge si richiama, consentì attraverso le notifiche al Ministero dell'ambiente e alla regione, cui i fabbricanti erano tenuti (si tratta di un'analisi compiuta nell'agosto 1992 e che allora riguardava soltanto due terzi degli impianti a rischio di incidente rilevante), di disporre di una prima «fotografia» della situazione di rischio. Ciò sulla base, ripeto, delle notifiche avvenute; non sappiamo (e tornerò in seguito sull'argomento) se vi siano state irregolarità nelle notifiche e se quindi il quadro sia soltanto approssimativo.

La fotografia obbligava addirittura il Ministero dell'ambiente, che ha effettuato l'analisi dei rapporti di sicurezza delle industrie a rischio di incidente rilevante, ad introdurre la nuova espressione «aree ad alta densità di rischio di incidente rilevante». Infatti, in alcune zone su una stessa area si trovavano più impianti a rischio di incidente rilevante. Sulla base di un'analisi abbastanza rigorosa, nonostante le mancanze messe in evidenza nell'ambito del rapporto redatto allora dalla direzione generale alti rischi e inquinamento atmosferico, il quadro delineato è tale da dover essere riferito al Parlamento anche se la materia non è oggetto specifico — aggiunto «purtroppo» — del decreto-legge in discussione.

L'analisi allora condotta metteva in evidenza che in diciotto aree (ma credo che tale numero vada aumentato) del paese vi era l'esigenza di definire quelle che il documen-

to chiamava «aree dei decessi» e «aree dei ferimenti». Tali definizioni sono facilmente comprensibili: si prendevano a riferimento determinati incidenti e, nell'ipotesi dell'accadimento di uno solo di essi (per la maggior parte, data la tipologia degli impianti, si trattava di esplosioni dovute ad un cambiamento di fase), si ipotizzava il tipo di onda d'urto e di onda termica che si sarebbe generato a seguito dell'esplosione, tenendo conto della quantità e del genere di materiale utilizzato nell'incidente di riferimento.

Sulla base di tali criteri e di una metodologia di calcolo usata comunemente in sede europea, il Ministero dell'ambiente definiva nel documento alcune aree corrispondenti alla proiezione su piano dell'onda termica, verificando a quale distanza dal luogo presunto dell'incidente essa si sarebbe propagata, con un valore in grado di causare morti e feriti (tale valore è commisurato alla potenza per unità di superficie che l'onda trasmette nel suo propagarsi). In breve, questa prima analisi evidenziava, anche se le quantificazioni riguardavano solo l'area di Napoli, che almeno 100 mila italiani — ma forse anche più — si trovavano nelle zone definite «aree dei decessi»; mentre oltre un milione di italiani si venivano a trovare nelle aree definite «dei ferimenti».

Di fronte ad un panorama così drammatico e sicuramente incompleto, non solo perché le analisi cui sto facendo riferimento riguardavano solo due terzi degli impianti a rischio di incidente rilevante, ma anche perché è ragionevole pensare che altre situazioni di rischio comparabile non fossero note o non fossero state notificate, a mio avviso il problema che il Governo deve affrontare non è soltanto quello di snellire le procedure informative e di migliorare i sistemi di controllo — tutti provvedimenti doverosi, ma purtroppo rimasti fermi al 1988 — bensì quello di fronteggiare le esigenze della sicurezza, evitando rischi che potrebbero essere mortali per un numero inaccettabile di cittadini italiani, qualora tali impianti siano collocati nel tessuto vivo dei centri urbani più o meno grandi.

Il problema reale, dunque, è di affrontare le enormi spese che sono necessarie se si vogliono predisporre impianti di sicurezza

oppure se talune aree vanno — come si dice in termine tecnico — delocalizzate o, ancora, se si intende — più in generale — individuare presidi validi a far fronte ad una situazione che — voglio ripeterlo affinché resti a memoria dell'Assemblea — è francamente inaccettabile. Lo dice chi per anni ha portato avanti una battaglia che aveva come elemento, sia pure non centrale, la questione delle morti configurabili in base alle correlazioni dosi-effetti nel quadro di tutta la problematica delle radiazioni ionizzanti di origine nucleare. Allora, pur non essendo questo — lo ripeto — l'elemento unico o centrale del problema, l'attenzione dell'opinione pubblica veniva attirata dall'ipotesi di decine o centinaia di morti che potevano essere conseguenti al verificarsi di alcuni incidenti di riferimento (incidenti gravi, severi, come venivano chiamati in quella fase). Sono rimasto pertanto del tutto esterrefatto che una analisi, effettuata non dagli ambientalisti o da qualche centro imputabile di orientamento di parte, ma dal Ministero dell'ambiente, sulla base dei rapporti di sicurezza notificati dai fabbricanti cioè dalle industrie interessate, indicasse i livelli di rischio quantificabili nelle cifre impressionanti che citavo poc'anzi per quanto riguarda sia i decessi, sia i ferimenti.

Il problema reale è allora appunto quello di stabilire come fare fronte a tale situazione (ed a quella, più ampia, che è legittimo inferire), nonché quello di determinare le cifre da stanziare. Nel rapporto cui sto facendo riferimento si ipotizzava come pura stima una cifra di almeno 9 mila miliardi (agosto 1992) per approntare i primi presidi per far fronte alle questioni di sicurezza che venivano poste per almeno 12 milioni di abitanti di questo paese, dato che le aree individuate andavano a configurare un impatto nei confronti di circa un abbondante quinto della popolazione italiana.

Questo è il *background*, la questione di fondo in cui si inserisce il decreto oggi al nostro esame, questione di fondo rispetto alla quale tale decreto è solo tangente ed esclusivamente per la parte — introdotta e modificata — di cui all'articolo 23 del provvedimento, mentre l'intera normativa è tesa alla determinazione di uno snellimento delle

procedure e all'individuazione dell'informazione e delle operazioni di controllo, temi senz'altro rilevanti in ordine alla problematica che stiamo affrontando. Tutti, infatti, hanno riconosciuto che il decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988 si è rivelato in larga parte del tutto inapplicabile. Peraltro, non poteva essere soltanto una questione di cattiva volontà dei governi o delle autorità preposte se nell'arco di alcuni anni si è arrivati a portare a termine una sola istruttoria, che era l'elemento essenziale — come ci convince la lettura del decreto n. 175 — per poter mettere in moto tutta quella serie di iniziative che riguardano dai piani di emergenza a quelli di informazione e di evacuazione della popolazione e, in generale, la sicurezza degli abitanti coinvolti ed interessati da situazioni a rischio. Un'operazione di snellimento delle procedure e di chiarificazione delle stesse, nonché di miglioramento degli aspetti informativi (obiettivo che in parte è stato perseguito con provvedimenti successivi) andava quindi senz'altro pensata, così come probabilmente andava pensata una capacità di primo intervento, inteso non nel senso dell'emergenza, ma come prioritario rispetto al quadro drammatico che delineavo e che sicuramente richiede una capacità di programmazione che va dalle dismissioni alla messa in stato di sicurezza degli impianti e delle aree critiche. Da tale punto di vista questo decreto tentava senz'altro di rispondere ad alcuni problemi.

Dov'è che secondo noi viene meno una parte rilevante di quanto ci saremmo aspettati? Il problema non è tanto, lo anticipo fin da ora — vedremo meglio la questione nel corso del dibattito sugli articoli e sugli emendamenti —, l'impostazione generale, che solo in parte può essere attribuita alla volontà del Governo. Vi è stata troppa la tentazione di rispondere ad un problema colossale e drammatico in termini di procedure.

Questa è stata un po' la linea che dal 1988 — allora forse ingenuamente, ma successivamente non più troppo ingenuamente — è stata seguita. A mio avviso, però, non è ammissibile che si continui a rispondere ad una questione, che ha le caratteristiche che prima ho riassunto brevemente, soltanto in

termini di snellimento delle procedure e dei controlli. Questi, lo riconosco, sono essenziali, ma lasciano del tutto impregiudicata la possibilità reale di rischi colossali a cui è sottoposta la popolazione.

Pertanto, la nostra critica non si appunta soltanto su questo aspetto relativo alla strada percorsa dalle norme in questione; si appunta, nel merito del decreto-legge, all'aspetto relativo all'informazione, che ancora resta per taluni punti del tutto insoddisfacente; si appunta all'aspetto concernente i controlli, che ancora mostrano lacune; si appunta, infine, all'aspetto che riguarda la logica della sanatoria, del condono che, anche in questo decreto-legge, lascia spazio a quella che sembra essere una delle caratteristiche deteriori del nostro Governo.

Già in Commissione avevamo segnalato l'esigenza, attesa la complessità della materia del decreto-legge e pur consapevoli della necessità di far lavorare non solo il Governo ma anche il Parlamento, di procedere attraverso un comitato ristretto, i cui risultati sono stati indubbiamente interessanti, dato che alcune delle proposte che abbiamo avanzato sono state recepite integralmente ed altre lo sono state parzialmente. In generale, si è avuto un dibattito che ha apportato modifiche significative ed in larga misura positive al contenuto del decreto-legge.

L'aspetto che però — mi si passi il termine — non può proprio andarci giù, riguarda le disposizioni dell'articolo 16 che, sostanzialmente, riapre i termini per le notifiche. Questo giustifica i dubbi espressi all'inizio del mio intervento, quando ho detto che il quadro drammatico di fronte al quale ci troviamo probabilmente non è completo; questo sospetto deve averlo avuto anche il Governo nel momento in cui ha riaperto i termini per le notifiche, ammettendo in qualche modo che alcune di esse potessero essere non veritiere, non all'altezza dei parametri imposti da un rapporto di sicurezza.

Forse questa riapertura dei termini ha voluto rappresentare (con molta indulgenza) un po' un modo per non incappare nella logica degli struzzi: se qualcuno non si è comportato secondo quanto stabilisce la legge, gli si consenta, in nome di una maggiore sicurezza per le popolazioni, di mettersi in

regola! Tuttavia, nella reiterazione del decreto-legge è stato inserito un piccolo «gioiello», che è appunto la proroga dei termini dal 30 giugno al 7 ottobre: pertanto, per fare un esempio, chi aveva denunciato la presenza di due mila estintori come strumentazione di sicurezza a disposizione di un impianto, e in realtà ne aveva solo venti, ha avuto tempo, prima fino al 30 giugno poi fino al 7 ottobre, per mettersi in regola.

Ebbene, ci sembra che questa sia un po' l'ottica generale dell'attuale Governo, cioè condonare e sanare, anche di fronte a procedimenti penali già in corso (sappiamo benissimo, per esempio, per quanto riguarda certe situazioni del Piemonte, che la magistratura era già intervenuta avviando procedimenti nei confronti di chi non si era attenuto alle norme). Così, l'effetto di questo decreto-legge, tanto per cambiare, sarà quello di mettere sullo stesso piano chi ha rispettato le leggi e chi non lo ha fatto! Questo è il risultato evidente dell'articolo 16, sul quale esprimiamo la nostra totale contrarietà.

Purtroppo, in una materia così delicata e drammatica questa sembra essere la reiterazione di un atteggiamento generale del Governo (dal condono fiscale a quello edilizio, del quale mi pare oggi si trovi traccia in un emendamento presentato all'articolo 31-bis di un disegno di legge collegato) che spacca costantemente in due l'Italia tra paese della legalità (e cioè coloro che stanno a posto con leggi) e paese dell'illegalità (che viene sicuramente favorito da simili provvedimenti). È come se si dicesse: il prezzo da pagare per la ripresa economica è questo anche a costo di danneggiare il territorio, l'ambiente e di mettere a rischio le popolazioni. È un punto di vista che non condividiamo nel merito e neppure come atteggiamento generale, in quanto postula un rapporto con i cittadini e con il sistema delle imprese da quarto mondo, in cui la logica dei «magliari», quarant'anni fa come oggi, si afferma quale logica dominante.

Nell'articolo 23 del decreto-legge in esame si tenta un'operazione i cui aspetti sono da noi valutati in termini largamente positivi. Si tenta cioè di attribuire ad un provvedimento riguardante eminentemente procedure e controlli una capacità operativa in ter-

mini di risanamento di determinate aree. Ciò avviene non ricorrendo agli esausti stanziamenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, ma facendo riferimento al programma triennale predisposto dal Ministero dell'ambiente. Occorre dare atto ai relatori di aver tenuto conto di moltissimi emendamenti e posizioni espresse nel dibattito svoltosi sia nel Comitato ristretto sia in Commissione. Devo peraltro segnalare a tutti i colleghi che in tale dibattito si è verificata una svista, alla quale abbiamo cercato di rimediare con un emendamento sul ruolo che, a nostro avviso, devono svolgere le regioni in merito ai piani di risanamento. Con il gran parlare che si fa di federalismo, noi riteniamo che le regioni debbano essere l'organo cui imputare le azioni di risanamento, quindi la sede in cui far confluire i finanziamenti che, sulla base dei piani, dovranno essere distribuiti dalle regioni stesse ai diversi soggetti, incluse le imprese.

La logica cui si sono ispirati i relatori è invece diversa. Mi sembra che, di fronte agli interessi dominanti delle industrie, i buoni propositi in tema di federalismo facciano sempre parecchi passi indietro, come avviene nel testo predisposto dalla Commissione. Tutto questo, peraltro, non dovrebbe coinvolgere il merito della vicenda riguardante la Valle Bormida. Si può non essere d'accordo sui meccanismi con cui si trasferiscono i fondi dal piano triennale e sui soggetti destinatari del trasferimento (le regioni, a nostro avviso); il problema è che, tra i siti proposti per l'intervento di risanamento, manca la Valle Bormida, e precisamente le province di Asti, Cuneo e Alessandria. Credo che, su tale punto, si potrà pervenire in quest'aula ad una larga convergenza. Sarebbe infatti una beffa tremenda e un grave errore escludere una delle zone del nostro paese che è stata, storicamente e in termini drammatici, un'area a rischio di incidente rilevante e una delle prime aree dichiarate a rischio di crisi ambientale, proprio nel momento in cui, fra rischio ambientale e rischio di incidente rilevante (che, come siamo riusciti a far stabilire nel decreto, sono diversi e sottoposti a regimi differenti) si trova una congiunzione felice al fine di affrontare e risolvere

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1994

problemi di risanamento. Escludere la Valle Bormida, in contrasto con la posizione del consiglio regionale del Piemonte e con una serie di pronunciamenti successivi, sarebbe, ripeto, un grave errore. Mi auguro, al contrario, che si determini una convergenza su un emendamento a scalare da noi presentato, che non si limita ad affermare la nostra posizione sul ruolo delle regioni (come l'emendamento di cui ho parlato in precedenza), ma include, tra le aree in cui occorre intervenire, anche la Valle Bormida.

Un altro articolo del decreto-legge riguarda il cosiddetto «*auto-audit*», cioè la verifica di una serie di aspetti relativi alla sicurezza da parte di comitati tecnici. Abbiamo molto insistito affinché l'ultimo soggetto di tale verifica non fosse il verificatore e le risultanze della verifica stessa venissero consegnate dal comitato tecnico, regionale o interregionale, al ministero, per consentire un'assunzione di responsabilità politica e non solo uno snellimento tecnico, operato con la nuova figura del verificatore. Siamo rimasti un po' delusi perché ci sembrava possibile non allungare i tempi delle procedure e, al tempo stesso, coniugare alla responsabilità tecnica del verificatore una più convincente responsabilità politica. Ci era anche sembrato di capire che vi fosse disponibilità in tal senso da parte del Governo, ma di ciò non abbiamo trovato traccia nel prosieguo dei lavori.

Sono queste le considerazioni che intendo svolgere in merito al provvedimento. Altri colleghi illustreranno ulteriori aspetti perché riteniamo — non è un caso che proprio il nostro gruppo abbia chiesto l'ampliamento del dibattito — che massima debba essere l'attenzione dell'Assemblea sui motivi specifici del decreto, ma più in generale sulla drammatica e colossale situazione di rischio causata nel paese dalla presenza di determinati impianti in aree ad alta densità di popolazione (ricordo che nella sola Napoli l'area di decesso riguarda ben ventimila abitanti e gli impianti sono inseriti nei rioni più popolosi della città). Anche se non riusciremo ad incidere sulla sostanza delle cose che si dovrebbero fare per intervenire su una situazione ormai chiara (rispetto alla quale non ci sono più scuse e non possiamo più

chiudere gli occhi per non vedere, giacché le notifiche, ancorché lacunose, vi sono state ed in misura tale da configurare un quadro più che preoccupante), riteniamo tuttavia che il dibattito debba essere ampio e il confronto serio e che, fino all'ultimo momento, debbano poter essere apportate modifiche a seguito di una discussione che non può essere ideologica, ma deve attenersi alle situazioni concrete che tutti conosciamo. Crediamo che il provvedimento possa essere migliorato anche attraverso l'accoglimento di alcune delle proposte che abbiamo avanzato, talune già recepite ma altre ancora in discussione. Sarà molto interessante capire cosa pensi il Governo rispetto a talune questioni estremamente importanti e cosa intenda fare, sapendo che lo stesso ha la facoltà di apportare modifiche anche in aula. Interventi migliorativi del provvedimento sono non solo auspicabili, ma — riteniamo — possibili nel corso del dibattito.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Sciacca. Ne ha facoltà.

ROBERTO SCIACCA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la prima considerazione sul decreto in questione riguarda un elemento di fondo. Dal provvedimento risulta che l'utilizzo di sostanze pericolose nell'industria non comporta la proibizione di quell'attività, ma solo l'adozione di misure di prevenzione e di protezione e il tempestivo intervento in caso di incidente. L'attività viene quindi proibita solo se mancano tali adempimenti protettivi ed autorizzativi.

La legge del 1988, la cosiddetta legge Seveso, è criticabile per la complessità delle procedure previste, che ritardano l'avvio dell'attività industriale o l'adeguamento degli operatori. Noi non intendiamo difendere quelle normative (le procedure potrebbero senz'altro essere rese più efficaci), tuttavia non accettiamo il nuovo provvedimento di modifica, che tende essenzialmente a snellire drasticamente le sole procedure e non a risolvere i problemi che quella legge poneva.

In tema di difesa dell'ambiente e della salute umana bisogna essere attenti e rigorosi e svolgere quindi un'adeguata valutazione dei rischi che non è possibile si fondi su

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1994

alcune procedure previste dal decreto in esame. Gli effetti sono chiari. Innanzitutto, la perdita di voce e presenza delle comunità interessate e delle loro rappresentanze (comune, provincia e regione), a favore di organismi cosiddetti tecnici; se poi i comitati tecnici sono sostanzialmente i vigili del fuoco variamente integrati, se ne possono capire tutti i limiti. In secondo luogo, la voce politica negata alle comunità locali ricompare surrettiziamente in sede centrale, laddove si istituisce una conferenza dei servizi tra i rappresentanti dei diversi organi tecnici, presieduta dal ministro dell'ambiente. Tale conferenza ha varie incombenze in tema di indirizzo e modalità di sicurezza ma, evidentemente, svolge una funzione politica per indicare un percorso negoziato tra questi organi tecnici e il ministero, per cui siamo in presenza di una centralizzazione — altro che federalismo! — e di decisioni centrali nascoste sotto il velo di una falsa neutralità tecnica.

In terzo luogo, la riprova di ciò si trova nella funzione del sindaco, il quale è chiamato a propagandare le conclusioni tecniche di altri organi presso la popolazione (mi riferisco all'articolo 6) e non può neppure (articolo 13) vietare l'agibilità degli impianti prima della conclusione dell'istruttoria formale.

Un'altra questione che dimostra come si vogliono risolvere, con il superamento della cosiddetta lentezza delle procedure, ben altri problemi riguarda il fatto che laddove si descrivono i criteri di progettazione e realizzazione degli impianti si fa un riferimento generico e ambiguo ai principi della buona tecnica e ai criteri della migliore sicurezza praticabile. Cosa vuol dire tutto ciò? È questo l'interrogativo che vogliamo porre.

In quarto luogo, appare estremamente negativo, sempre in nome della snellezza delle procedure, introdurre il metodo dell'autocertificazione relativamente agli elementi che caratterizzano l'attività industriale. È altresì negativo il fatto che, nelle eventuali more dell'istruttoria, l'imprenditore possa comunque iniziare la propria attività previa presentazione di una perizia giurata redatta da un professionista abilitato. Tali misure sostituiscono la produzione di

documenti oggettivi, facilissimi da presentare, e un sistema di controlli efficaci degni di un paese civile.

Avremmo preferito una discussione su una proposta di legge più ponderata e più aperta in grado di affrontare aspetti delicati, quali i limiti che debbono porsi al segreto industriale, le alternative tecnologiche a certe produzioni che non sono più tollerabili (per esempio, centrali elettriche, utilizzo di fonti rinnovabili, uso della chimica e nuove colture agricole, certificazione della qualità dei prodotti, eccetera). Si sarebbero dovute prevedere una valutazione più adeguata del rapporto costi benefici per la collettività, una migliore analisi degli impatti sociali, economici e non solo ambientali, nonché una migliore definizione delle aree compromesse o a rischio per la presenza di lavorazioni identificate come pericolose.

Avremmo preferito, lo ripeto, che l'insieme degli articoli contenuti nel decreto-legge n. 529 sulle dotazioni di personale per tali adempimenti potesse portare un discorso integrato, ormai indifferibile, sulla funzionalità del ministero e dell'ANPA, la quale, tra l'altro, era nella condizione di svolgere tali funzioni.

Purtroppo si continua a procedere con interventi parziali, estremamente negativi, e con la riduzione dei problemi gravi attinenti alla produzione pericolosa all'unica dimensione tecnico-amministrativa. Vogliamo confrontarci in quest'aula e a tal fine abbiamo presentato alcuni emendamenti che, non lo nascondiamo, tendono a trasformare in profondità il decreto; però, se questo dovesse essere convertito nella sua attuale formulazione, ci riserviamo di intervenire anche presso la Corte dell'Aia in tema di certezza di procedimento amministrativo e trasparenza dell'informazione alla popolazione.

PRESIDENTE. Constatato l'assenza dell'onorevole Rubino, iscritto a parlare: s'intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Aloisio. Ne ha facoltà.

FRANCESCO ALOISIO. Signor Presidente, colleghi, vorrei fare un tentativo di analisi

degli elementi fondanti del rapporto di produzione contenuti nella materia che stiamo analizzando, elementi fondanti che, per quanto riguarda il decreto-legge n. 529, sono costituiti essenzialmente dal ruolo attivo e centrale del fabbricante, dalla funzione delle autorità e degli organi pubblici competenti, dalla funzione di controllo, dalla cooperazione tecnica alle misure di sicurezza e dalla costante supervisione sulle attività industriali a rischio. Infine, ma non ultimo, vi è il ruolo ormai ampiamente riconosciuto, a partire dalle direttive CEE n. 82/501 e n. 89/391 e successive collegate, di terzo attore del processo prevenzionistico affidato ai lavoratori.

Partendo da questi punti basilari si è cercato di far convivere alcune esigenze diverse in parte contrastanti, come la necessità dei fabbricanti di procedure snelle, celeri, che utilizzino strumenti come l'autocertificazione o il principio del silenzio-assenso, e nello stesso tempo si è cercato di mantenere alto il livello di controllo da parte degli organismi preposti, tentando di valorizzare il ruolo delle regioni che nelle precedenti stesure, tra l'altro, era ancor più mortificato. Tanto è vero, questo, che molti emendamenti da noi proposti in tal senso sono stati accettati dalla Commissione e dal Comitato ristretto o addirittura sono stati migliorati nel corso del dibattito e fatti propri dai relatori.

Da queste prime affermazioni sembrerebbe che il provvedimento al nostro esame sia frutto di un idilliaco rapporto tra maggioranza e opposizione. Così non è stato. Ha avuto luogo un confronto costruttivo che però non ha prodotto tutti i frutti che avrebbe potuto dare. Infatti, così come faceva rilevare anche il collega Scalia, su alcuni punti che noi riteniamo centrali e nodali non è stato raggiunto il completo accordo. Su altri ancora non si è voluto andare fino in fondo, respingendo emendamenti e suggerimenti che avrebbero potuto colmare gli squilibri tra gli attori del provvedimento, ovvero fabbricanti, autorità (con particolare riferimento a regioni e comuni), lavoratori. Così come attualmente congegnato, il provvedimento è infatti squilibrato: tutela sicuramente gli interessi dei fabbricanti; non valorizza il ruolo degli enti locali, particolarmente quello delle

regioni; non riconosce a pieno il ruolo positivo e propositivo dei lavoratori, così come sancito dalle normative CEE recepite anche dal nostro Governo; è carente per quanto concerne l'informazione ai cittadini a rischio, né accenna al ruolo che questi ultimi possono avere nel limitare i danni in caso di incidente.

Per quanto concerne le regioni, in particolare esse si vedono limitata di fatto la sovranità in tema di gestione del territorio con propri strumenti, urbanistici, pianificatori, localizzativi, al fine di ridurre gli effetti di eventuali incidenti rilevanti. Tra l'altro (e di questo mi dolgo) in Commissione è stato espresso parere contrario rispetto ad un articolo aggiuntivo diretto ad agevolare la delocalizzazione di impianti a rischio ubicati in aree urbane (con particolare attenzione alle medie e piccole imprese). Suggestivamente, questo, in perfetta sintonia con i più recenti indirizzi venutisi a formare a livello comunitario. Spero che l'emendamento, che abbiamo ripresentato per l'esame in Assemblea, sia preso in considerazione. Basti ricordare quanto ha osservato il collega Scalia con riferimento a Napoli, dove l'area di decesso interessa circa ventimila cittadini.

Inoltre, sempre nell'articolo 23, così come riformulato dai relatori, ancora una volta (anche se parzialmente: debbo riconoscerlo) è stata privilegiata una logica centralista a discapito di una piena valorizzazione del ruolo primario della regione. A dimostrazione dell'assunto si può, in via esemplificativa, citare il disposto del secondo capoverso della norma in questione, laddove è stabilito che il piano di risanamento venga predisposto dal ministro dell'ambiente, sia pure di intesa con le regioni, mentre sarebbe stato più opportuno, ed in linea con un ruolo primario di queste ultime, ricondurre ad esse la predisposizione del piano ed al ministero il ruolo di controllo ed approvazione, tanto più se si vuole agire in una logica federalista.

Parimenti, nel comma 4 del già citato articolo 23, così come riformulato dai relatori, non si è avuta la lungimiranza di andare fino in fondo e stabilire che tutte le risorse (e non solo in quota parte) attivate dagli strumenti ministeriali fossero gestite dalla regione per destinarle, secondo i propri pia-

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1994

ni, in tutti i settori: risanamento ambientale (che è già previsto nella stesura attuale), sicurezza degli impianti, delocalizzazione.

Per quanto riguarda il tema dei lavoratori, ci spiace e ci preoccupa constatare che al momento è del tutto ignorato il loro ruolo essenziale, quale risulta sancito dalla direttiva CEE 89/391 e successive collegate. Direttive, tutte, che sono state di recente recepite dal Governo italiano con l'approvazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri, in data 16 settembre 1994, del decreto legislativo di recepimento; provvedimento che però non è ad oggi in grado di spiegare la sua naturale efficacia, dal momento che non risulta ancora pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*. Basta tuttavia scorrere l'articolato del testo del decreto legislativo, che è stato pubblicato tempestivamente dagli organi di stampa, per rendersi conto del ruolo primario ed insostituibile attribuito ai lavoratori e, in particolare, al delegato di fabbrica per la sicurezza. Oltre ai compiti di formazione ed informazione, è riconosciuto a questi un potere preventivo di consultazione, in ordine non solo alla valutazione dei rischi ma anche all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica degli strumenti di prevenzione dei rischi stessi.

Altrettanto significativa è da considerare la facoltà attribuitagli di ricorrere alle autorità competenti nel caso in cui ritenga inadeguate le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro.

Anche su questo tema abbiamo presentato un emendamento che spero venga preso nella dovuta considerazione dall'Assemblea. Su di esso — debbo dirlo in tutta onestà — è già stato espresso, in via non ufficiale, un orientamento positivo.

Per quanto concerne la problematica dell'informazione dei cittadini, essa è genericamente delegata al sindaco del comune ove insistono gli impianti. Le ultime vicende giapponesi — mi riferisco al terremoto e al maremoto che hanno colpito l'isola di Hokkaido e Tokio — ci hanno dimostrato, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che nei grandi rischi un'informazione capillare e un conseguente comportamento consapevole sono l'unico mezzo per ridurre i danni a persone, cose ed ambienti.

Così non è stato, purtroppo, nei casi di Seveso, di Milazzo e in tanti altri ed il provvedimento attuale non pone rimedi validi, in quanto non agevola le procedure che consentono l'accesso alle informazioni da parte dei cittadini, né prevede l'organizzazione di esercitazioni per la popolazione e neppure l'enumerazione delle dotazioni che possono essere utilizzate dai cittadini stessi.

Infine, il provvedimento semplifica notevolmente le procedure a carico dei fabbricanti, garantisce la produzione fino ai limiti accettabili di sicurezza, ma oltrepassa il limite quando, di fatto, prevede una sanatoria generalizzata nel momento in cui, con riferimento alle prescrizioni indicate dal fabbricante, dà la possibilità di introdurre, entro il termine dell'8 ottobre 1994, integrazioni e/o modificazioni di notifiche o di dichiarazioni già presentate e pertanto da ritenere, ragionevolmente, non corrispondenti alla norma.

Oltrepassa poi il limite anche quando consente la prosecuzione dell'attività industriale in mancanza di notifica o di dichiarazione. Si può dunque verificare l'assurdo che il fabbricante corra il rischio di subire la pena dell'arresto — se ben ricordo, per un anno e per sei mesi, a seconda dei casi — per un'attività penalmente illecita che — ecco l'assurdo — può proseguire senza che venga effettuata almeno una verifica delle misure di sicurezza eventualmente in atto. Questa è una grossissima contraddizione, proprio per il presupposto da cui parte il provvedimento stesso, e cioè la tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente, beni non monetizzabili e spendibili.

In conclusione, si può affermare con ragionevole certezza che il provvedimento è da considerare efficace per quanto concerne la semplificazione, l'accelerazione, l'abbattimento dei costi delle procedure, che favoriscono notevolmente il fabbricante, mentre è meno efficace e, in alcuni punti — ahimè —, omissivo per quanto concerne la tutela della salute e dell'ambiente. È come se i due relatori — quasi contrapposti l'uno all'altro — avessero visto prevalere la cultura industriale rispetto all'ambientalista.

I nostri emendamenti hanno la presunzione di riequilibrare questo squilibrio e, se

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1994

approvati, così come sembra certo per alcuni di essi, potrebbero garantire un livello superiore di tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente.

Mi si consenta infine di ringraziare i presidenti della X e dell'VIII Commissione ed i relatori per il modo in cui è stato condotto il lavoro, anche se, come ho già detto, a mio avviso esso non ha prodotto tutti i frutti che avrebbe potuto dare. Spero, tuttavia, che la discussione in aula ci consenta di coglierli.

PRESIDENTE. Onorevole Aloisio, i relatori apprenderanno dal resoconto stenografico di questo suo ringraziamento.

Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore facente funzioni, onorevole Pizzicara.

ROBERTA PIZZICARA, Relatore f.f. Mi sembra che i colleghi abbiano sottolineato soprattutto il buon lavoro svolto in Commissione. Devo tuttavia precisare che il collega Scalia ha commesso un errore, poiché non ha verificato che il problema della Valle Bormida è stato affrontato, oltre che da un suo emendamento, anche da un emendamento presentato dal gruppo di cui io faccio parte.

Per quanto riguarda più in generale la riorganizzazione del settore ambientale, penso che, nel corso dell'esame degli emendamenti, che avverrà nella giornata di domani, si riuscirà a trovare una soluzione adeguata. Raccomando quindi l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

ROBERTO LASAGNA, Sottosegretario di Stato per l'ambiente. Signor Presidente, il Governo concorda con quanto detto dal relatore e si riserva di esprimere una più articolata posizione, domani, al momento di formulare il parere sugli emendamenti.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 528, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT (1192).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 528, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT.

Ricordo che nella seduta del 13 settembre scorso la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 528 del 1994, di cui al disegno di legge di conversione n. 1192.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo altresì che nella seduta del 19 ottobre scorso la V Commissione (Bilancio) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Ostinelli, ha facoltà di svolgere la relazione.

GABRIELE OSTINELLI, Relatore. Signor Presidente, il decreto-legge 7 settembre 1994, n. 528, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla tesoreria e all'EAGAT, all'articolo 1 si prefigge lo scopo di ridurre il debito dello Stato. Attraverso l'acquisto di titoli in circolazione e attraverso un'opportuna gestione della scadenza di tali titoli, prevede l'istituzione, presso la Banca d'Italia, di un conto denominato Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge n. 432 del 1993, amministrato dal Ministero del tesoro, con un accantonamento fino a 30 mila miliardi di lire a valere sull'autorizzazione di cui all'articolo 3, terzo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 539, bilancio di previsio-

ne dello Stato per il 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996.

I conferimenti al fondo sono impiegati non solo per l'acquisto di titoli di Stato, effettuato dalla Banca d'Italia o da altri intermediari abilitati, ma anche per il rimborso di titoli in scadenza a decorrere dal 1° gennaio 1995. Sulle giacenze del fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato l'istituto di emissione corrisponderà un tasso pari a quello medio ponderato dei buoni ordinari del tesoro emessi nel semestre precedente.

L'articolo 2 del decreto-legge in oggetto prevede che nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato si faccia ricorso al mercato telematico, per il cui finanziamento gli operatori possono sottoscrivere una convenzione a tempo indeterminato. La regolamentazione e le modalità di funzionamento di tale mercato sono stabilite con decreto del Ministero del tesoro.

È disciplinato, inoltre, all'articolo 3 il trattamento tributario di alcune transazioni di titoli, ammessi alla transazione del mercato telematico. Si vuole evitare, infatti, che, al fine della tassa sui contratti di borsa, l'esenzione generalizzata da tale tributo, finora prevista per tutte le compravendite di titoli effettuate con soggetti non residenti, danneggi gli intermediari nazionali, dal momento che le operazioni realizzate al di fuori del mercato telematico dei titoli di Stato da investitori residenti risulterebbero imponibili se poste in essere con un soggetto residente, mentre godrebbero dell'esenzione se realizzate con l'intermediario estero.

Con tale decreto si giunge pertanto ad una equiparazione del regime tributario applicabile a tutte le transazioni dei soggetti aderenti al mercato telematico dei titoli di Stato: esenzione, se realizzate su tale mercato oppure con controparte residente; assoggettamento alla tassa sui contratti di borsa, se effettuate fuori dal predetto mercato con controparte non residente.

Le società di forestazione controllate dalla FINAM — articolo 4 — «in attesa del trasferimento alle regioni, che dovrà avvenire entro il 31 dicembre 1994, dei contratti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto (...)» possono svolgere le attività «di prevenzione degli incendi, di

manutenzione, di custodia e di sorveglianza» del patrimonio boschivo e forestale, utilizzando le risorse previste dal comma 4 dell'articolo 11 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, pari a lire 29 miliardi.

All'articolo 5 è prevista l'impignorabilità delle somme della contabilità speciale — di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 69 del 1991 — da destinare a corresponsione al personale del Tesoro, addetto alla vigilanza e al controllo della Banca d'Italia. L'articolo 30 del regolamento per la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di banca, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, n. 811, dispone infatti che la Banca d'Italia versi anticipatamente, all'inizio di ogni trimestre di ciascun anno, su un apposito capitolo delle entrate del bilancio di Stato, le somme previste per la corresponsione al personale addetto alla vigilanza ed al controllo dell'istituto di emissione delle competenze per il lavoro straordinario ed altre indennità accessorie, in relazione alla fabbricazione della carta filigranata per banconote, alla stampa ed alla emissione dei biglietti della Banca d'Italia. Tali somme sono poi riassegnate e trasferite in una contabilità speciale — intestata alla direzione generale del Tesoro — da aprire presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma. Al riguardo, si precisa che la contabilità speciale è soggetta alle disposizioni generali di misura cautelare; tuttavia, l'articolo 5 del decreto-legge n. 528 del 1994 prevede che ad essa si applicano le disposizioni previste dal comma 5 dell'articolo 4 della legge 26 novembre 1993, n. 483. Si prevede, cioè, che sul predetto conto non siano ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni od altre misure cautelari. Gli atti compiuti in violazione della suddetta norma sono nulli e non comportano pertanto alcun onere di accantonamento sulle giacenze del conto.

L'articolo 6 del decreto-legge — il quale sostituisce l'articolo 7 della legge 26 novembre 1993, n. 483 — prevede la possibilità di procedere alla emissione di titoli da parte del Ministero del tesoro non solo nel 1993 ma anche, ove l'operazione non fosse compiuta, nel 1994, in aumento all'importo massimo di emissione di titoli pubblici in Italia e

all'estero — al netto di quelli da rimborsare — fissato in lire 150 mila miliardi per l'anno 1993, ed in lire 174 mila 200 miliardi, ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 539, qualora l'emissione avvenga nell'anno 1994; ciò in conversione del conto corrente per il servizio di tesoreria.

L'articolo 7 prevede che «A decorrere dal 1° gennaio 1994, interessi a favore del Tesoro sui depositi e conti» intrattenuti presso enti bancari «non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte». La disposizione è diretta principalmente a quei depositi e conti intrattenuti presso la Banca d'Italia, di cui i più importanti sono il conto disponibilità dell'esercizio di tesoreria, istituito con la legge n. 483 del 1994, ed il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, istituito con la legge n. 432 del 1992.

Con l'articolo 8 — che reca disposizioni in materia di procedure di dismissione EAGAT — si prevede il passaggio di tutte le attività dell'ex EAGAT al Ministero del tesoro, ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti, il quale può avvalersi delle disposizioni in materia di accelerazione delle procedure di dismissione delle partecipazioni possedute direttamente dallo Stato, ai sensi del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito in legge il 31 luglio 1994. Per favorire un rapido processo di privatizzazione, tutte le operazioni sono compiute anche in difformità dalle norme sulla contabilità generale dello Stato. In particolare, l'articolo 4 della legge n. 1404 del 1956 stabilisce che il ministro del tesoro può promuovere la nomina di un commissario liquidatore.

Il relatore, cogliendo le argomentazioni dei commissari espresse in occasione della discussione del decreto-legge n. 275 del 1994, avente contenuto pressoché analogo ma riguardante norme eterogenee (l'articolo 4 di quel provvedimento disciplinava le società per azioni per la gestione degli impianti idrici, mentre l'articolo 5 era relativo a norme — contenute anche nel decreto-legge in esame — sulle società di forestazione controllate dalla FINAM in attesa del trasferimento alle regioni), si trova nella condizione di invitare il Governo ad osservare una maggiore coerenza con le dichiarazioni di

intenti volte a contrastare la tradizione burocratica che conduce alla riproposizione di testi a contenuto eterogeneo.

I fatti dimostrano che nel nuovo testo del decreto persistono, come ho detto, le norme attinenti alle società di forestazione mentre, in luogo di quelle riguardanti le società idriche, il Governo propone, con l'articolo 8, disposizioni in materia di dismissione delle terme ex EAGAT. Si tratta di una questione spinosa.

Visto il parere contrario della Commissione affari sociali, nella quale prosegue la discussione delle norme relative al riordino delle attività termali, visto il parere condizionato della Commissione attività produttive, nella quale si è svolta un'interessante e vivace discussione al riguardo, nell'impossibilità di pervenire a risultati concreti, con il rischio dell'ennesima reiterazione di questo provvedimento così importante per il Tesoro (ricordo che la sessione di bilancio è già iniziata), il relatore in Commissione ha dato parere positivo alla soppressione degli articoli 4 e 8 del provvedimento. La Commissione ha dato quindi mandato al relatore di riferire favorevolmente sugli altri sei articoli.

Auspico, pertanto, una rapida approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge (così «depurato»), che potrà essere approvato anche dal Senato entro il 6 novembre.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ROBERTO LASAGNA, Sottosegretario di Stato per l'ambiente. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Vozza. Ne ha facoltà.

SALVATORE VOZZA. Signor Presidente, c'è stato un lavoro in Commissione di cui il relatore ha cercato di dar conto nella sua relazione: gli do atto di aver riportato il quadro della discussione che si è svolta in particolare sull'articolo 8 del decreto-legge al nostro esame. È nostra intenzione, prima di arrivare al voto definitivo in aula, compie-

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1994

re uno sforzo teso a trovare una soluzione ad un problema che il relatore ha giustamente definito spinoso.

Per quanto riguarda in particolare l'articolo 8, ci troviamo di fronte ad una questione che da tempo il Parlamento è chiamato ad affrontare: il riordino del settore termale. Si tratta di un impegno già richiesto nella scorsa legislatura e rispetto al quale la Commissione affari sociali è stata chiamata a pronunciarsi: attualmente esistono diversi testi che cercano di disciplinare il problema. Non c'è dubbio che non è possibile affrontare quest'ultimo semplicemente imboccando la strada delle privatizzazioni.

Avviare un processo di tal genere riguardo alle stazioni termali, senza un riordino del relativo settore, rischia di diventare un'avventura che non porterà ad alcun risultato, neanche a quello che il Governo in qualche modo si prefigge, consistente nell'ottenere dalle privatizzazioni delle terme nuovi introiti; si è parlato di 1500-2000 miliardi, ma anche queste sono cifre tutte da verificare.

Esistono segnali contraddittori in tal senso. È difficile infatti pensare che i privati possano essere stimolati ad impegnarsi in questo settore quando lo stesso Consiglio superiore di sanità è intervenuto in questi ultimi giorni per «depotenziare» le terme, non riconoscendo più carattere terapeutico e curativo ad alcune prestazioni che esse normalmente effettuano. Ma vi è un tema di fondo che vogliamo affrontare: molte delle attività termali si identificano con i centri che le ospitano; non a caso si parla di «città termali». Ora, pensare di avviare un processo di privatizzazione delle attività termali senza tener conto di queste realtà, significa di fatto avviare la privatizzazione di intere città, mentre non si dà soluzione a quei problemi da tempo sollevati e sui quali in passato si sono determinate larghe convergenze: la questione va presa in esame nella sua dimensione più autentica, che è il rilancio delle attività termali, senza limitarsi a sbandierare la strada delle privatizzazioni come dato ideologico, di pura e semplice contrapposizione.

Il lavoro già svolto su questi problemi ha lasciato traccia anche nelle diverse proposte di legge presentate in Parlamento: con esso

si tende giustamente a capovolgere in qualche modo il ragionamento di partenza, ritenendo che sia più utile e più opportuno trasferire il patrimonio termale alle regioni ed ai comuni e consentire a questi enti di avviare società con la presenza e la gestione diretta e prioritaria dei privati.

In proposito si pone anche un problema di pieno rispetto della Costituzione: il patrimonio delle acque è inalienabile e non può essere privatizzato. In tal senso un'iniziativa di privatizzazione dovrebbe interessare l'aspetto della gestione delle terme ed il settore dei servizi, mentre la proprietà dovrebbe rimanere pubblica, trattandosi di un patrimonio di enorme interesse e di grandissimo valore.

Questa non è solo la nostra opinione, perché moltissimi degli operatori interessati — e sottolineo che in molte città termali vi è un rapporto di 1 a 12 fra addetti al settore delle terme e lavoratori dell'indotto — hanno definito quanto meno una sciocchezza l'adozione della procedura di cui all'articolo 8, con la quale non si affronta il problema centrale della riqualificazione e del rilancio del comparto, anche con il coinvolgimento dei privati: si rischia invece di imboccare unicamente la strada della svendita del patrimonio termale, che è fatto di alberghi, ma anche di parchi e di spazi verdi, beni che non possono essere messi all'asta se non con lo scopo nascosto di utilizzarne una parte per operazioni che magari hanno poco a che fare con il rilancio del settore termale.

La vicenda delle terme risale ormai a tempi lontani. Una legge di riordino è richiesta da tempo, ma proprio per questo le modalità con cui il Governo affronta la questione, specificamente con l'articolo 8 del presente decreto, sono apparse abbastanza strane. Mentre, infatti, con il comma 1 si prevede giustamente il trasferimento delle azioni dell'ex EAGAT al Tesoro — cioè la collocazione del pacchetto azionario dell'ente a fronte del suo scioglimento e dell'esaurimento del suo ruolo —, al comma 2 si autorizza il Tesoro ad avvalersi delle procedure per le privatizzazioni. Si apre così un problema enorme, sul quale la Commissione ha lungamente discusso, giungendo infine alla conclusione che il relatore ha qui pro-

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1994

posto all'Assemblea, cioè lo stralcio dell'articolo 8.

La questione, tuttavia, lascia aperta una contraddizione: dove saranno collocate le azioni EAGAT? La soluzione più giusta deve essere individuata attraverso un lavoro di ricerca da compiersi anche in sede di esame del disegno di legge di conversione. Una potrebbe essere, ad esempio, quella di non pregiudicare, con un ragionamento complessivo, le questioni: si potrebbe collocare il pacchetto azionario, ma lasciare aperta la discussione. La Commissione di merito potrebbe in qualche modo valutare le diverse opinioni espresse. I colleghi della lega prevedono un passaggio a titolo oneroso del pacchetto azionario alle regioni e ai comuni; le autonomie locali dovrebbero dunque impegnarsi in questo senso.

La nostra parte intende far sì che le autonomie locali si attivino nel rilancio del settore termale, d'accordo con i privati, tenendo distinto ciò che attiene al patrimonio termale, che è più direttamente connesso a tale attività e che potrebbe essere trasferito in maniera non onerosa a regioni e comuni. Si potrebbe, poi, aprire un dibattito per capire a quali soluzioni pervenire.

Non mi ero preparato per svolgere l'intervento, perché si era detto di rinviare la discussione a domani mattina. Ho voluto, tuttavia, approfittare dell'occasione per porre la questione; la vicenda è talmente delicata che richiede grande senso di responsabilità da parte di tutti noi. Alcune città (penso a Chianciano; stamattina vi è stato un importante incontro di sindaci e rappresentanti delle città termali con il presidente della Commissione bilancio per sottoporgli alcuni problemi) domani scendono in sciopero... Sono, cioè, in lotta intere città. Alcune regioni credo si siano rivolte alla Corte costituzionale per un decreto-legge non ancora convertito: è necessario dunque un chiarimento. Nel provvedimento in esame si prevede addirittura la possibilità di alienare parti del patrimonio (come le risorse idriche) non alienabili dallo Stato!

Sono questioni di principio serie. Abbiamo la preoccupazione che vengano «risolte» nella situazione abbastanza convulsa che spesso si determina in Assemblea: all'ultimo

momento il Governo presenta un emendamento e quindi si ha poco tempo per riflettere ed affrontare problemi del genere. Si rischia di non tener conto di un lavoro avviato da anni in Parlamento! Voglio riferirmi al lavoro di un ministro che può essere accusato di tante cose, ma non certamente di non essere liberista: vi è una relazione del ministro Savona, depositata in Parlamento, che prevede determinate procedure e detta un indirizzo, che avrebbe potuto essere una base utile di discussione.

Poiché sembra non siano stati presentati emendamenti (quindi nei fatti si confermerebbe la soppressione degli articoli 4 e 8), colgo l'occasione per invitare il Governo a non presentarne all'ultimo momento. Il Parlamento ha svolto in materia un lavoro, un dibattito ed un confronto serio, partendo da opinioni diverse. Chiedo all'esecutivo che tutto non si riduca su questo importante tema ad un voto in Assemblea all'ultimo momento, che non mette in condizione i parlamentari di misurarsi concretamente su una difficile questione.

Sugli altri aspetti del decreto-legge ci riserviamo di intervenire in sede di esame degli emendamenti.

PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole Rosso, iscritto a parlare: s'intende che vi abbia rinunciato.

È iscritta a parlare l'onorevole Carazzi. Ne ha facoltà.

MARIA CARAZZI. Presidente, onorevoli colleghi, cercherò di essere breve senza essere frettolosa. In parte posso richiamarmi a quanto detto dal relatore.

Lo scopo del decreto-legge in discussione è di garantire che i proventi derivanti dall'alienazione dei beni del patrimonio immobile dello Stato nonché dalla dismissione delle partecipazioni statali siano destinati alla riduzione dell'indebitamento e non possano essere impiegati per ripianare il fabbisogno. Certo, per abbattere lo *stock* del debito, provvedimenti del genere di quello contenuto nel decreto-legge n. 528 hanno un peso minimo. Si tratta, infatti, di un importo di 30 mila miliardi da indirizzare a tale fondo. Sull'ammontare di 30 mila miliardi sono

state sollevate obiezioni tecniche sulle quali non mi soffermo. Ciò che voglio dire è che l'articolo 1 (così come altri articoli) risponde ad una certa coerenza, riguardando il settore della finanza pubblica (altre norme — già segnalate — hanno un carattere del tutto diverso).

Oltre all'articolo 1, anche l'articolo 2 tratta argomenti finanziari; in particolare, concerne l'ammissibilità della riproduzione in facsimile di documenti in determinate condizioni. L'articolo 3 è anch'esso inerente al tema finanziario, poiché è teso ad evitare che l'ingresso di soggetti non residenti nel mercato telematico determini una situazione di sfavore a danno di operatori nazionali. Lo stesso dicasi per l'articolo 5, concernente l'impignorabilità, o ancora per l'articolo 6, che riguarda la riforma del conto corrente per il servizio di tesoreria, o per l'articolo 7, volto ad evitare partite di giro fra il Tesoro e la Banca d'Italia.

Ebbene, come dicevo, tutti gli articoli citati hanno un connotato finanziario omogeneo; alcuni anche urgente.

L'articolo 4, al contrario, introduce una norma estranea che riguarda la liquidazione della FINAM, quella società depositaria di iniziative di incentivazione forestale, dipendente dall'Agensud. Come si può rilevare, ci troviamo ancora una volta di fronte ad effetti non risolti dello smantellamento dell'intervento straordinario, senza che quello ordinario abbia avuto ancora una sua sistemazione e senza che il decreto sull'Agensud sia giunto all'esame dell'Assemblea (sono cose che dico sempre, ma le ripeto come un ritornello poiché non si tratta di questioni insignificanti).

L'articolo 4, concernente appunto la liquidazione della FINAM ad opera del Tesoro, è stato stralciato dalla Commissione bilancio e non so quali saranno la posizione del Governo e la nostra in aula, poiché la materia non ha di per sé alcuna pericolosità sociale, a differenza di quella oggetto dell'articolo 8, che riguarda la privatizzazione dell'ente terme, i cui effetti sono già stati segnalati.

Sottolineo soltanto che torna un problema, già affrontato a proposito dell'EFIM, dell'Agensud ed anche della FINAM, in rife-

rimento all'ex EAGAT. Mi riferisco al personale, poiché vi è un gruppo non molto numeroso — ma non per questo meno importante — di dipendenti che va sistemato e che non sa quale sarà il suo futuro. Si torna a considerare — l'ho notato spesse volte — il personale solo in termini di esubero, quasi di fastidio, senza valutare i lavoratori come risorsa, secondo quanto affermato prima dal collega Marino in riferimento ad un altro decreto-legge. Si tratta, invece, di una risorsa da potenziare e valorizzare, soprattutto in considerazione del fatto che il personale è depositario di competenze che, nel momento di transizione dall'intervento straordinario a quello ordinario e di dismissione delle partecipazioni statali, sarebbe opportuno utilizzare.

La domanda che provvedimenti di tal genere pongono è la seguente: cosa ne è stato della ridefinizione dei compiti del Ministero dell'industria? Infatti, parte di tali questioni sarebbe risolta se i piani di riordino del Ministero dell'industria fossero approvati.

Occorre chiedersi, inoltre, quale sia il ruolo che gli enti locali possono svolgere nel gestire le risorse strettamente legate al territorio. Sia l'una che l'altra questione rimandano ad un quesito più complessivo che riguarda la volontà, o la non volontà, di attuare un coordinamento. Il coordinamento ha come sede propria il Ministero del bilancio, ma potrebbe anche trattarsi di un coordinamento tra ministeri. C'è qualcuno, insomma, che si propone di attuare il coordinamento? Talvolta, un sottosegretario od un ministro affermano che vi sono potenzialità di coordinamento, ma non vediamo in atto alcun progetto diretto a tale scopo.

Questo interrogativo di carattere generale mi induce alla seguente considerazione di natura ideologica (non dico teorica, che sarebbe un termine troppo ambizioso): siamo così sicuri che la procedura di smantellamento dell'intervento dello Stato nelle partecipazioni statali e nell'intervento straordinario per il Mezzogiorno sia foriera di effetti solo positivi? Fino ad ora, non foss'altro per lo sminuzzamento delle competenze, o per la sorte del personale (che, considerato nel suo complesso, comincia ad essere un gruppo

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1994

consistente di uomini e di donne), sembra avere effetti più negativi che positivi.

Torneremo comunque domani ad affrontare le questioni nel dettaglio. Anch'io mi auguro, come diceva il collega Vozza e come faceva capire il relatore Ostinelli, che vi sia un modo per ragionare sul decreto-legge, che superi il punto dolente e più pericoloso, quello relativo alla privatizzazione dell'ente terme.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Ostinelli.

GABRIELE OSTINELLI, Relatore. Credo che l'iter del provvedimento sia oggi in questi termini: in Commissione è stato approvato lo stralcio degli articoli 4 e 8 e mi sono reso conto che gli emendamenti presentati non attengono a tali articoli. Ho lasciato spazio agli interventi dei membri della Commissione, perché non vi è stato da parte nostra — almeno da parte mia — il tentativo di rimandare il problema. Non era questo il discorso: vi era la questione della reiterazione del decreto-legge e l'argomento in discussione avrebbe richiesto maggiore tempo, soprattutto per quanto riguarda le norme sulla dismissione dell'EAGAT.

Debbo dire di aver espresso anche opinioni di carattere personale che in qualche modo distinguo dal mio ruolo di relatore, nel senso che le norme di cui all'articolo 8 erano volte ad una privatizzazione che, sotto certi aspetti, può anche essere definita — mi si consenta il termine — selvaggia. Tutto ciò perché la proprietà delle acque è del demanio regionale e quindi, nella valutazione del patrimonio da dismettere, insorge una serie di problemi.

In primo luogo — accolgo questa opinione — gli inventari, le attività patrimoniali, eccetera, attualmente nelle mani del comitato di liquidazione dell'EAGAT, debbono essere consegnate al Tesoro: è un dato, al di là del quale, però, bisognerebbe valutare quello che è il patrimonio strettamente attinente alle attività di termalizzazione e quello che non lo è. I due patrimoni potrebbero infatti

seguire strade effettivamente diverse, l'uno quella della vendita, l'altro quella della collocazione presso le unità territoriali, per esempio le regioni, che già dispongono dei relativi demani.

Su tale iter non si è potuto raggiungere un sostanziale approfondimento, né un risultato che forse si potrà conseguire nella discussione, che avrà luogo domani, sugli emendamenti. Potrà eventualmente essere presentato un ordine del giorno che indirizzi l'azione del Governo nel caso in cui dovesse — anzi dovrà farlo — riproporre successivamente un discorso di tale natura. L'ordine del giorno potrà contenere un invito al Governo a chiudere la vicenda nel modo più congeniale, soprattutto per quanto riguarda i dipendenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

ROBERTO LASAGNA, Sottosegretario di Stato per l'ambiente. Signor Presidente, ho una breve nota tra le mani che riprende vari aspetti del decreto-legge; in particolare, per quanto riguarda l'articolo 8, il ministro del tesoro mi ha pregato di riferire che il Governo si riserva di approfondire in modo adeguato e sollecito la complessa materia prima di effettuare scelte che potrebbero danneggiare la unicità di conduzione e di guida delle partecipazioni di proprietà dello Stato. In proposito, pertanto, il Governo si riserva di dare, nel prosieguo del dibattito, ulteriore seguito in modo particolare al problema delle terme.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Per lo svolgimento di una interpellanza.

FRANCO CORLEONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO CORLEONE. Signor Presidente, vorrei sollecitare la risposta alla mia interpellanza n. 2-00054, presentata il 15 giugno scorso e riguardante un caso di violazione

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1994

del principio di legalità per quanto attiene all'aspettativa dei dipendenti pubblici eletti nei consigli comunali: si tratta, in questo caso, di aspettative non retribuite. Vi sono, al contrario, alcuni dipendenti, in particolare della polizia di Stato, che, in base a norme non esistenti, sono collocati in aspettativa retribuita a carico dell'ente locale presso cui il mandato elettivo viene esercitato.

Come lei può capire, Presidente, ciò pone in essere una disparità fra consiglieri comunali, perché alcuni si trovano a beneficiare di un'aspettativa retribuita, e quindi possono svolgere attività politica a tempo pieno, mentre altri svolgono il loro mandato continuando a lavorare e comunque in condizioni di evidente difficoltà.

Ebbene, una simile situazione pone anche dei problemi per quanto riguarda il bilancio dei comuni che vengono gravati da oneri finanziari non previsti dalla legge. Siccome tutto ciò è accaduto per un'applicazione di norme non esistenti, e quindi sulla base di una illegittimità profonda, nella mia interpellanza chiedo al Governo, in particolare ai ministri dell'interno e della funzione pubblica, perché tutto ciò sia accaduto e in che modo si intenda riparare.

PRESIDENTE. Onorevole Corleone, riferirò al Presidente il suo sollecito, perché interessi il Governo.

Ordine del giorno delle sedute di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno delle sedute di domani.

Martedì 25 ottobre 1994, alle 10 e alle 18,30:

Ore 10

1. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 530, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o

di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti (1194).

— *Relatore:* Pasinato.
(*Relazione orale.*)

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 19 settembre 1994, n. 545, recante norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente la soppressione dell'EFIM (1271)

— *Relatore:* Sacerdoti.
(*Relazione orale.*)

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 528, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT (1192).

— *Relatore:* Ostinelli.
(*Relazione orale.*)

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 529, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (1193).

— *Relatori:* Arata, per la VIII Commissione; Peraboni, per la X Commissione.

5. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 1994, n. 535, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione (1211).

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1994

— *Relatore*: Azzano Cantarutti, per la I Commissione; Fragalà, per la II Commissione.

(*Relazione orale*).

6. — *Discussione delle richieste di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione:*

Nell'ambito di un procedimento civile per il risarcimento del danno iniziato nei confronti del deputato Vittorio SGARBI. (Doc. IV-ter, n. 1).

— *Relatore*: Vietti.

Nell'ambito di un procedimento penale iniziato nei confronti dell'onorevole Vittorio SGARBI per i seguenti capi di imputazione: per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 595, primo e terzo comma, dello stesso codice, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e 30 della legge 6 agosto 1990, n. 23 (diffamazione col mezzo della stampa); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 595, primo e terzo comma, dello stesso codice, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa). (Doc. IV-ter, n. 8).

— *Relatore*: Vietti.

Nell'ambito di un procedimento penale iniziato nei confronti dell'onorevole Publio FIORI per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli

articoli 81, capoverso, e 595 dello stesso codice (diffamazione col mezzo della stampa, continuata) (Doc. IV-ter, n. 9).

— *Relatore*: Romanello.

Nell'ambito di un procedimento penale iniziato nei confronti dell'onorevole Giulio CAMBER per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 595 dello stesso codice (diffamazione) (Doc. IV-ter, n. 10).

— *Relatore*: Scozzari.

Ore 18,30

Discussione delle mozioni Berlinguer ed altri n. 1-00026; Pozza Tasca ed altri n. 1-00030; Jervolino Russo ed altri n. 1-00031; Crucianelli ed altri n. 1-00033; Michelini ed altri n. 1-00035; Sbarbati ed altri n. 1-00036; Dotti ed altri n. 1-00037; Giovanardi ed altri n. 1-00038 in materia di politiche per la famiglia.

La seduta termina alle 19,45.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA
DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. MARIO CORSO

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia alle 21,50.